SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 maggio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Sud Est Sicilia

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della difesa

Regione Piemonte

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, ventiquattresima e venticinquesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3 con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 46.318 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 7 ottobre e 23 novembre 2015, 22 febbraio, 24 giugno e 23 settembre 2016, 23 gennaio, 19 aprile e 25 settembre 2017, 25 gennaio, 23 aprile e 24 settembre 2018, nonché 21 febbraio 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventitré *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiquattresima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032. I predetti titoli vengono emessi per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di *«coupon stripping»*.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 aprile 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della venticinquesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 aprile 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 aprile 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A02864

DECRETO 22 aprile 2019.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021 prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 46.318 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* di CTZ con godimento 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 aprile 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima», saranno accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 aprile 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 aprile 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2021, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.

L'onere degli interessi, il cui l'importo è pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna tranche, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2021.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A02865

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2019.

Nomina del commissario straordinario della società Fides S.r.l. in Nola.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Bernardi Group S.p.a., con sede in Roma, via Gian Maria Volonté n. 24;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 2014, con il quale il dott. Francesco Rinaldo De Agostini è stato nominato commissario straordinario della predetta società;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 2014, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della predetta società;

Visto. la sentenza n. 112/2018 del 23 novembre 2018, depositata in cancelleria in data 5 dicembre 2018, con la quale il Tribunale di Nola ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Fides S.r.l. in liquidazione;

Visto il decreto del Tribunale di Nola in data 17 gennaio 2019, depositato in cancelleria in data 30 gennaio 2019, con il quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 ed 82 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Fides S.r.l. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

Visto l'articolo 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Fides S.r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Fides S.r.l. in liquidazione, con sede in Nola, via Onorevole Francesco Napolitano n. 44 - codice fiscale n. 02327870305, disposta con decreto emesso in data 17 gennaio 2019 (depositato in data 30 gennaio 2019) del Tribunale di Nola, è nominato commissario straordinario il dott. Francesco Rinaldo De Agostini, nato a Campo San Martino, il 31 agosto 1959, già commissario straordinario della società Bernardi Group S.p.a. in amministrazione straordinaria (procedura madre) ed è preposto il medesimo comitato di sorveglianza già nominato per detta procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Nola;

alla Camera di commercio di Nola, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Campania;

al Comune di Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 aprile 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A02848

DECRETO 4 aprile 2019.

Scioglimento della «FM - Lavoro - società cooperativa», in Gussola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del Direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «FM - Lavoro - società cooperativa» con sede in Gussola (CR) (codice fiscale 01535550196), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisa Restuccia, nata a Cremona il 24 marzo 1984 (codice fiscale RSTLSE84C64D150P) e ivi domiciliata, via Felice Geromini n. 20.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A02835

DECRETO 4 aprile 2019.

Scioglimento della «Tigre società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Tigre società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 11491311004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesca Crivellari, nata ad Avellino il 12 maggio 1974 (codice fiscale CRVFNC74E52A509D), domiciliata in Roma, viale America n. 93.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A02836

DECRETO 4 aprile 2019.

Scioglimento della «Sicur Trans Service società cooperativa», in Capena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Sicur Trans Service società cooperativa» con sede in Capena (RM) (codice fiscale 11544091009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dario Fiori, nato a Roma il 29 ottobre 1983 (codice fiscale FRIDRA83R29H501D), ivi domiciliato in via Roberto Lepetit n. 222.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A02837

DECRETO 4 aprile 2019.

Scioglimento della «CV Trasporti e Traslochi società cooperativa», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «CV Trasporti e Traslochi società cooperativa» con sede in Nettuno (RM) (codice fiscale 11845261004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lamberto Di Giulio, nato a Fara Sabina (RI) il 2 settembre 1971 (codice fiscale DGLLBR71P02D493V), domiciliato in Roma, via di Priscilla n. 128.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A02838

DECRETO 4 aprile 2019.

Scioglimento della «Jolly star società cooperativa», in Bracciano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Jolly Star società cooperativa», con sede in Bracciano (RM) (codice fiscale 11297251008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio D'Orazi, nato a Roma il 30 gennaio 1973 (codice fiscale DRZFRZ73A30H501A), ivi domiciliato in piazza dei Consoli n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A02840

DECRETO 10 aprile 2019.

Scioglimento della «Società cooperativa Italgest 2000», in Pessano con Bornago e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della società cooperativa;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è tornata indietro con la dicitura «trasferito» e che pertanto la cooperativa è irreperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Italgest 2000» con sede in Pessano con Bornago (MI) (codice fiscale n. 06087950967), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Cassaneti, nato a Brindisi il 23 gennaio 1965 (codice fiscale CSSVCN65A23B180K), domiciliato in Milano, viale Tunisia n. 38.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A02833

DECRETO 10 aprile 2019.

Scioglimento della «San Donato Multi-Service società cooperativa», in Montesano Salentino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la proposta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del del codice civile nei confronti della società cooperativa «San Donato Multi-Service Società Cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che non si ravvisano i presupposti per attestare correttamente le condizioni di insolvenza dell'ente;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del del codice civile;

Considerato che in data 9 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni, pur essendo stato messo nella condizione di conoscere la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente;

Tenuto conto che l'ente risulta pertanto trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del Direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Donato Multi-Service società cooperativa», con sede in Montesano Salentino (LE) (codice fiscale 03875050753), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Angelo Marzo nato a Lecce (LE) il 22 marzo 1956 (codice fiscale MRZNGL56C22E506E), domiciliato in Creazzo (VI) via S. Barbara n. 10/1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A02834

DECRETO 10 aprile 2019.

Scioglimento della «Sud Logistica società cooperativa», in Altamura e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 4 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sud Logistica società cooperativa», con sede in Altamura (BA) (codice fiscale 07201750721), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Quatraro, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 24 marzo 1976 (codice fiscale QTRCHR76C64A048G) ed ivi domiciliata in via Riccardo Bacchelli n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A02839

DECRETO 10 aprile 2019.

Scioglimento della «Nadia Naf Lingerie - società cooperativa», in Veglie e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate, con le quali si evidenzia che la cooperativa è inattiva;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 9 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita per compiuta giacenza e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nadia Naf Lingerie - società cooperativa», con sede in Veglie (LE) (codice fiscale 04363180755), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Osvaldo Muscara, nato a Seclì (LE) il 19 gennaio 1965 (codice fiscale MSCSLD65A19I559A) e ivi domiciliato in via Galatone n. 44.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A02841

DECRETO 10 aprile 2019.

Scioglimento della «Nuove Prospettive - società cooperativa sociale», in Bovino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 30 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuove Prospettive – società cooperativa sociale», con sede in Bovino (FG) (codice fiscale 03074460712), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Lucia Minerva, nata a Canosa di Puglia (BT) il 26 aprile 1986 (codice fiscale MNRLCU86D66B619K), domiciliata in San Ferdinando di Puglia (FG), via Pasculli n. 18.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

19A02842

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 aprile 2019.

Modifica del regime di fornitura di specialità medicinali per uso umano a base del principio attivo Pregabalin. (Determina n. 700/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Viste le determinazioni di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali approvate per procedura centralizzata a base del principio attivo pregabalin e le successive riclassificazioni;

Vista la decisione della Commissione tecnica scientifica dell'AIFA nella seduta del 29, 30 e 31 ottobre 2018, che ha ritenuto necessario, visto il potenziale abuso, stabilire misure più stringenti di controllo del rischio mediante una restrizione nella prescrizione e nel monitoraggio di specialità medicinali a base di pregabalin, ad oggi classificate in RR, nella fascia RNR;

Vista la comunicazione dell'Ufficio di farmacovigilanza protocollo FV/125482/P del 15 novembre 2018, con la quale è stata comunicata a tutte le ditte titolari di A.I.C., la restrizione nella prescrizione, distribuzione, monitoraggio e controllo dei medicinali a base di pregabalin;

Vista la comunicazione dell'Ufficio di farmacovigilanza protocollo FV/4331/P del 15 gennaio 2019, con la quale è stata concessa una proroga dei termini a tutte le ditte titolari di A.I.C. a base di pregabalin, per la distribuzione della Nota informativa successivamente all'esito della valutazione internazionale e del parere del Ministero della salute;

Considerato che per ragioni di sicurezza e tutela della salute pubblica, è necessario stabilire un termine massimo per lo smaltimento delle scorte dei suddetti medicinali;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

È autorizzata la modifica del regime di fornitura per tutte le confezioni delle specialità medicinali approvate per procedura centralizzata a base del principio attivo pregabalin, già autorizzate nelle rispettive classificazioni e fascia rimborsabilità, da medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (RR), a medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta (RNR).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente determina.

Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, dovranno essere ritirate dal commercio.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2019

p. Il direttore generale: MASSIMI

19A02884

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 4 aprile 2019.

Regolamento n. 1/2019. Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, nonché all'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori. (Delibera n. 98)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «RGPD»), con particolare riferimento agli articoli 40, 57, 58 e 83;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato «codice»), con particolare riferimento all'art. 156, comma 3, lettera *a)*, ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante» o anche «Autorità»), con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso assegnati dagli articoli da 140-*bis* a 144, 154, 154-*bis*, 157, 158, 160, del medesimo codice;

Rilevato che il codice disciplina diversi istituti relativi alla tutela degli interessati nelle procedure dinanzi al Garante, in particolare per quanto riguarda la presentazione di reclami e segnalazioni;

Considerato che, in base all'art. 154, comma 3, del codice, per quanto non previsto dal RGPD e dal codice medesimo, il Garante disciplina «con proprio regolamento, ai sensi dell'art. 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relative allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento»;

Considerato che ai sensi dell'art. 142, comma 5, del codice, il Garante disciplina «con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22» del RGPD;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 166, comma 9, del codice, «con proprio regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», con particolare riferimento agli articoli 13, comma 1, 37, 39, 40 e 42, comma 4;

Rilevato che ulteriori disposizioni di legge regolano altri profili relativi ai procedimenti dinanzi al Garante, in particolare per quanto riguarda gli accertamenti inerenti ai trattamenti effettuati da forze di polizia (articoli 175 e 57 del codice come richiamato dall'art. 49, comma 2, decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51) ovvero in ambito giudiziario (art. 2-*duodecies* del codice) o di difesa e sicurezza dello Stato (articoli 58 e 160 del codice), come pure in relazione alla disciplina generale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni), alla disciplina in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni), a quella relativa all'applicazione di sanzioni amministrative, con riferimento agli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 166, comma 7, del codice), nonché in materia di tutela dei minori dal fenomeno del cyberbullismo (legge 29 maggio 2017, n. 71);

Considerato che fra i compiti del Garante figurano, tra gli altri, quelli di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui previsti dal RGPD, dal codice e dal menzionato decreto legislativo n. 51/2018, nonché delle ulteriori norme vigenti, di controllare se i trattamenti di dati personali sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, di trattare i reclami ed esaminare le segnalazioni, nonché di esercitare i poteri d'indagine, correttivi, sanzionatori, autorizzativi e consultivi previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, e successive modifiche) e, in particolare, il capo III, relativo ai princìpi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio cui si ispira l'attività dell'ufficio, all'assegnazione degli affari ai relativi dipartimenti e servizi, all'individuazione del responsabile del procedimento e alle funzioni del relatore quando si provvede con deliberazione del Garante;

Rilevata la necessità, in ragione della modificata cornice normativa in materia di protezione dei dati personali, di aggiornare il regolamento n. 1/2007 sullo svolgimento dei compiti e sull'esercizio dei poteri rimessi al Garante, con proprio atto di natura regolamentare da adottare in base alle menzionate disposizioni di cui agli articoli 142, comma 5, 154, comma 3, e 166, comma 9, del codice;

Rilevata l'esigenza, in tale contesto, di specificare e rendere note le procedure interne finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante aventi rilevanza esterna, in particolare quelle funzionali alla tutela degli interessati, avviate d'ufficio o su loro istanza, all'esame di comunicazioni e richieste inoltrate dai titolari del trattamento, quelle relative all'adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori da parte del Garante, al rilascio di pareri nei casi previsti, alla valutazione preliminare delle regole deontologiche, all'elaborazione dei codici di condotta;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

Delibera:

di adottare il regolamento n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, in particolare per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 58, paragrafo 2, del RGPD, e delle sanzioni di cui agli articoli 83 del medesimo regolamento e 166, commi 1 e 2, del codice. Il regolamento è riportato in allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante, e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 142, comma 5, 154, commi 1, lettera *b)* e 3, 156, comma 3, lettera *a)*, e 166, comma 9, del codice.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente: SORO

Il relatore: CALIFANO

Il segretario generale: BUSIA

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE PROCEDURE INTERNE AVENTI RILEVANZA ESTERNA, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E ALL'ESERCIZIO DEI POTERI DEMANDATI AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI (ART. 142, COMMA 5, ART. 154, COMMA 1, LETTERA *B)*, E COMMA 3, ART. 156, COMMA 3, LETTERA *A)*, E ART. 166, COMMA 9, DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito denominato «RGPD»), e nell'art. 2-*ter*, comma 4, nell'art. 121, comma 1-*bis*, e nell'art. 153 del codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato «Codice»), nonché le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Art. 2.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 142, comma 5, dell'art. 154, comma 1, lettera *b)*, e comma 3, e dell'art. 156, comma 3, lettera *a)*, del codice, le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, avviate su istanza di parte o d'ufficio e finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante.

2. Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi dell'art. 166, comma 9, del codice, il procedimento con il quale il Garante adotta i provvedimenti correttivi di cui all'art. 58, paragrafo 2, del RGPD, ed irroga le sanzioni di cui all'art. 83 del medesimo regolamento, nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione delle sanzioni.

Art. 3.
Princìpi generali

1. Nell'esercizio dei compiti e dei poteri demandati al Garante dalla normativa vigente e dalla disciplina comunque rilevante in materia di trattamento dei dati personali, in particolare per quanto riguarda il controllo sulla liceità e correttezza dei trattamenti, il Garante ispira la propria azione a princìpi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, realizzando l'interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità, adeguatezza e imparzialità, valorizzando l'utilizzo di tecniche informatiche e della telematica. A tal fine, si tiene conto anche della natura e della gravità degli illeciti da accertare in rapporto ai relativi effetti e all'entità del pregiudizio che essi possono comportare per uno o più interessati, della probabilità di comprovarne la sussistenza, nonché delle risorse disponibili.

Art. 4.
Programmazione

1. Il Garante, in applicazione dei princìpi e dei criteri di cui all'art. 3, e ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del regolamento del Garante n. 1/2000, determina e aggiorna periodicamente con cadenza almeno semestrale:

a) la programmazione dei lavori del Collegio;

b) le linee di priorità nella trattazione degli affari da parte dell'ufficio;

c) la programmazione delle attività ispettive.

2. Al fine di determinare la priorità nella trattazione degli affari sottoposti all'attenzione del Garante, tenuto conto delle risorse disponibili in relazione al carico di lavoro delle singole unità organizzative, sono tenute in considerazione le linee di priorità di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, nonché la natura e la gravità delle violazioni, la rilevanza del pregiudizio e il numero dei possibili interessati.

3. Nei casi in cui la condotta è particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti oppure tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare del trattamento, di cui all'art. 14, comma 5, del presente regolamento, il Collegio, con propria deliberazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può delegare il segretario generale ovvero il dirigente del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente ad adottare il provvedimento correttivo di cui all'art. 58, paragrafo 2, lettera *b)*, del RGPD.

Art. 5.

Qualificazione e trattazione degli affari

1. Il segretario generale assegna gli affari al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2000.

2. Il dirigente del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa segnala al segretario generale, anche ai fini di una diversa qualificazione dell'affare, l'opportunità di una sua riassegnazione ad un diverso dipartimento, servizio o unità organizzativa.

3. Le assegnazioni e la qualificazione attribuita agli affari sono annotate e aggiornate costantemente nel sistema informativo del Garante.

4. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa tratta l'affare assegnato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente regolamento e da altri regolamenti approvati dal Garante.

Art. 6.

Eventuale avvio del procedimento e relativo responsabile

1. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa avvia un procedimento nei casi in cui, d'ufficio o sulla base di un'istanza, ciò è necessario ai sensi della normativa vigente, e cura la predisposizione degli atti, delle comunicazioni e degli altri adempimenti previsti nel medesimo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento avviato ai sensi del comma 1 è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa cui è assegnato l'affare, il quale cura gli atti, le comunicazioni e gli altri adempimenti di cui al comma 1 anche ai sensi dell'art. 14, comma 3, del regolamento del Garante n. 1/2000.

Art. 7.

Trattazione degli affari e procedimento

1. Per esigenze di certezza e celerità nella trattazione degli affari, le comunicazioni al Garante inerenti gli stessi sono effettuate preferibilmente tramite i servizi on-line resi disponibili sul sito web o tramite posta elettronica certificata (PEC). Ove possibile, le comunicazioni sono effettuate dal dipartimento, servizio o altra unità organizzativa tenendo conto delle indicazioni fornite dagli interessati ai fini delle notificazioni e comunicazioni con il Garante, ovvero, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

2. In caso di trattazione di affari, anche relativi a trattamenti transfrontalieri di dati personali che, a qualsiasi titolo, richiedono, in base alla disciplina vigente, la cooperazione del Garante con altre autorità di controllo, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa cura lo scambio di tutte le informazioni utili, anche osservando le modalità procedurali eventualmente stabilite in proposito dal Comitato europeo per la protezione dei dati.

3. In caso di affare riguardante persone giuridiche, enti, associazioni o altri organismi la documentazione, anche difensiva, è presentata a firma del legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza. In caso di affare riguardante persone fisiche, la documentazione, anche difensiva, è presentata anche per il tramite di altra persona da questi espressamente delegata ovvero, su mandato di questi, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.

4. Nella trattazione degli affari avanti al Garante le parti possono essere assistite da un procuratore o da altra persona di fiducia.

5. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attività difensiva innanzi al Garante si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti con il medesimo. In tale prospettiva, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le deduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive, in modo essenziale. In caso di trasmissione cartacea, a richiesta dell'Ufficio, i documenti difensivi vanno trasmessi in formato digitale, se del caso su supporto informatico unitamente all'attestazione di conformità delle informazioni così trasmesse all'originale utilizzando il modello predisposto dal Garante e messo a disposizione sul sito web. La produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, inconferente o ingiustificatamente dilatoria può costituire elemento di valutazione negativa del grado di cooperazione con il Garante.

6. In relazione all'accesso ai documenti amministrativi si applicano le disposizioni previste dal regolamento del Garante n. 1/2006.

7. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente cura, ove richiesto dalla normativa vigente o ritenuto comunque opportuno, gli adempimenti connessi alla consultazione pubblica degli schemi di provvedimento.

Capo II

PROCEDURE CONCERNENTI LA TUTELA DINANZI AL GARANTE

Sezione I

RECLAMI

Art. 8.

Reclami

1. Sono qualificabili come reclami gli atti che indicano specificatamente, anche sulla base del modello appositamente predisposto dal Garante, gli elementi previsti dall'art. 142 del codice.

2. Ove il reclamo sia irregolare o incompleto, ne è data comunicazione all'istante, con l'indicazione delle cause della irregolarità o incompletezza nonché del termine, di regola non superiore a quindici giorni, entro cui provvedere alla relativa regolarizzazione.

3. Il reclamo non tempestivamente regolarizzato è archiviato e può essere esaminato a titolo di segnalazione.

Art. 9.

Trattazione del reclamo

1. L'esame del reclamo, nel corso dell'istruttoria preliminare e del successivo procedimento amministrativo eventualmente avviato, è orientato a criteri di semplicità delle forme osservate, di celerità ed economicità, anche in riferimento al contraddittorio. Resta fermo quanto stabilito all'art. 15 in relazione alla trattazione dei reclami aventi ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del RGPD.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 57, paragrafo 4, del RGPD, e dall'art. 156, comma 8, del codice, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa al quale il reclamo è assegnato cura l'istruttoria senza richiedere alcun contributo spese.

3. Il responsabile del procedimento procede, in riferimento alle formalità da osservare, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli avvisi alle parti, alle comunicazioni interlocutorie previste e al diritto di visione degli atti.

Art. 10.

Istruttoria preliminare

1. Il reclamo regolarmente presentato non comporta la necessaria adozione di un provvedimento del Collegio ai sensi dell'art. 143, comma 1, del codice.

2. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa cui il reclamo è assegnato avvia un'istruttoria preliminare e, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente articolo informa l'istante dello stato o dell'esito del reclamo entro tre mesi dalla data della sua ricezione o della sua regolarizzazione.

3. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa verifica se sussistono idonei elementi in ordine alle presunte violazioni e alle misure richieste dall'istante. A tal fine, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa esamina la documentazione pervenuta e può curare l'acquisizione di precisazioni e informazioni in ordine ai fatti e alle circostanze cui si riferisce il reclamo, anche sentendo personalmente o a mezzo di procuratore il titolare o il responsabile del trattamento, mediante richiesta di informazioni o di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 157 del codice sottoscritta dal dirigente competente, nonché procedendo ai sensi dell'art. 22. In tale contesto il dipartimento, servizio o unità organizzativa può invitare il titolare o il responsabile ad eseguire spontaneamente le misure richieste con il reclamo e a comunicare all'Ufficio, entro il termine da quest'ultimo richiesto, la propria eventuale adesione.

4. Al fine di promuovere l'esame organico di questioni, anche pervenute in tempi diversi, che possono rendere opportuna l'adozione di un eventuale provvedimento di carattere generale, l'istruttoria preliminare può essere svolta contestualmente in relazione a più reclami aventi il medesimo oggetto o che riguardano il medesimo titolare o responsabile del trattamento, oppure trattamenti di dati tra loro correlati. L'eventuale riunione o separazione di procedimenti è disposta dal dirigente del dipartimento, servizio o unità organizzativa competente. Per i procedimenti di pertinenza di più unità organizzative la riunione o separazione è disposta dal segretario generale.

Art. 11.

Chiusura dell'istruttoria preliminare

1. Al termine dell'istruttoria preliminare, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente può concludere l'esame del reclamo archiviandolo, quando:

a) la questione prospettata con il reclamo non risulta riconducibile alla protezione dei dati personali o ai compiti demandati al Garante;

b) non sono ravvisati, allo stato degli atti, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;

c) si tratta di una richiesta eccessiva, in particolare per il carattere pretestuoso o ripetitivo anche ai sensi dell'art. 57, paragrafo 4, del RGPD;

d) la questione prospettata con il reclamo è stata già esaminata dall'Autorità, in particolare con un provvedimento collegiale di carattere generale, o può essere esaminata richiamando provvedimenti o questioni già affrontate dal Garante ovvero esprimendo un prudente avviso su questioni che non presentano particolare rilevanza sul piano generale.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è fornito all'istante un riscontro indicando succintamente le ragioni per le quali, ai sensi del medesimo comma, non è promossa l'adozione di un provvedimento del Collegio.

3. Delle determinazioni di cui al comma 1 è informato il Collegio nei modi di cui all'art. 36 del presente regolamento.

Art. 12.

Avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori

1. Quando l'esame del reclamo non si conclude ai sensi dell'art. 11, comma 1, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa avvia, con propria comunicazione al titolare e, se del caso, al responsabile del trattamento, il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del RGPD.

2. Nel rispetto dell'art. 166, comma 5, del codice, la comunicazione di cui al comma 1 contiene:

a) una sintetica descrizione dei fatti e delle presunte violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali nonché delle relative disposizioni sanzionatorie;

b) l'indicazione dell'unità organizzativa competente presso la quale può essere presa visione ed estratta copia degli atti istruttori;

c) l'indicazione che entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è possibile inviare al Garante scritti difensivi o documenti e chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere resa direttamente al titolare e, se del caso, al responsabile del trattamento, qualora tali soggetti vengano sentiti dal dipartimento, servizio o altra unità organizzativa in fase di istruttoria preliminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del presente regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 166, comma 5, del codice, i commi precedenti non trovano applicazione ove la suddetta comunicazione risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare.

Art. 13.

Diritto di difesa

1. Il destinatario della comunicazione di cui all'art. 12 può esercitare il diritto di difesa mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, nonché, ove richiesta, con l'audizione personale in merito ai fatti oggetto di comunicazione.

2. Entro trenta giorni dalla data di notifica della predetta comunicazione le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'unità organizzativa competente.

3. Il destinatario della comunicazione può richiedere, con specifica istanza debitamente motivata, una breve proroga. La proroga, di norma non superiore a quindici giorni, può essere concessa secondo criteri di proporzionalità anche in relazione alle caratteristiche operativo/dimensionali dei destinatari stessi e alla complessità della vicenda presa in esame. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente comunica l'accoglimento o il rigetto della richiesta di proroga.

4. Ove sia altresì richiesta un'audizione, con istanza specifica anche allegata alle memorie difensive indirizzate al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente, la medesima ha luogo presso la sede del Garante nella data fissata dall'ufficio. Dell'audizione è redatto un sintetico verbale a cura dell'ufficio. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente in relazione all'istruttoria. In sede di audizione i richiedenti svolgono le proprie controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi. L'audizione delle persone fisiche destinatarie della comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, ha carattere strettamente personale; è consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente.

5. La mancata presentazione di controdeduzioni scritte o della richiesta di audizione non pregiudica il seguito del procedimento.

Art. 14.

Decisione del reclamo

1. Valutata la documentazione in atti, l'esame del reclamo è concluso nei modi di cui all'art. 11, comma 1, quando nuovi elementi sopravvenuti nel corso del procedimento evidenziano l'infondatezza o l'insussistenza dei presupposti per adottare un provvedimento.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente cura la predisposizione dello schema di provvedimento del Collegio e lo sottopone al segretario generale, trasmettendolo nei modi di cui all'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

3. Il Collegio provvede con propria deliberazione e adotta, ove necessario, i provvedimenti correttivi e sanzionatori di cui all'art. 58, paragrafo 2, del RGPD. Il Collegio provvede con propria deliberazione anche quando rileva l'infondatezza del reclamo.

4. Il provvedimento è notificato alle parti a cura del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa che ne ha curato l'istruttoria.

5. Quando la condotta è particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti oppure tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare o del responsabile del trattamento, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente informa l'istante, ai sensi dell'art. 77, paragrafo 2, del RGPD, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 15.

Reclami aventi ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del RGPD

1. In relazione ai reclami che abbiano ad oggetto, in via esclusiva, la violazione degli articoli da 15 a 22 del RGPD per i quali l'istante abbia già esercitato, in relazione al medesimo oggetto, i diritti riconosciuti da tali disposizioni nei confronti del titolare del trattamento senza ottenere un idoneo riscontro nei termini di cui all'art. 12, paragrafo 3, del RGPD, salvi i casi di inammissibilità o manifesta infondatezza, entro quarantacinque giorni dalla data della sua ricezione, il reclamo è comunicato al titolare, con invito ad esercitare entro venti giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare all'istante e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.

2. Il reclamo reca in allegato copia della richiesta rivolta al titolare del trattamento e dell'eventuale riscontro ricevuto.

3. Qualora l'istante non abbia preventivamente esercitato i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD con istanza rivolta al titolare del trattamento, se dal reclamo non emergano specifiche e fondate ragioni che ne giustifichino la mancata effettuazione, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa ai quali il reclamo è assegnato invita, entro quarantacinque giorni dalla data della ricezione del reclamo, l'istante a rivolgersi al titolare del trattamento.

4. In caso di adesione spontanea da parte del titolare ai sensi del comma 1, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente informa l'istante, ai sensi dell'art. 77, paragrafo 2, del RGPD, e comunica al titolare o al responsabile del trattamento l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del RGPD, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del codice e nei termini di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 16.

Ordinanza ingiunzione

1. Ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, lettera *i)*, e dell'art. 83 del RGPD nonché dell'art. 166 del codice, il Collegio adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del codice.

2. L'ordinanza ingiunzione o l'atto di archiviazione sono notificati ai destinatari degli stessi a cura del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa che ne ha curato l'istruttoria.

3. Quando ne ricorrono le condizioni, il provvedimento è altresì trasmesso, a cura del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa che ha curato il procedimento sanzionatorio, al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente in materia di amministrazione e contabilità per l'iscrizione a ruolo dei relativi importi.

4. Resta salva l'applicazione dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17.

Registro interno delle violazioni e delle misure correttive adottate

1. La decisione sul reclamo ai sensi degli articoli 14 e 15 nonché l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 16 dispongono altresì, ricorrendone i presupposti, l'annotazione nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, paragrafo 1, lettera *u)*, del RGPD, delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, paragrafo 2, del RGPD.

2. La conseguente annotazione nel predetto registro interno è curata dal dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente.

Art. 18.

Procedimenti relativi a trattamenti transfrontalieri

1. In relazione alla trattazione di affari oggetto di procedure avviate ai sensi dell'art. 60 del RGPD, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente, curati gli adempimenti previsti ai paragrafi da 1 a 3 della medesima disposizione, trasmette al Collegio lo schema di progetto di decisione ovvero lo schema delle eventuali obiezioni pertinenti e motivate ad un progetto di decisione predisposto da altra autorità di controllo di cui, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 5 del medesimo art. 60.

2. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente procede secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo anche in relazione allo schema di ordinanza ingiunzione.

3. Il Collegio provvede con propria deliberazione:

a) ad approvare le obiezioni pertinenti e motivate ad un progetto di decisione predisposta da un'altra autorità capofila;

b) ad adottare il progetto di decisione di cui all'art. 60, paragrafi 3 e 5, del RGPD; ovvero

c) ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60, paragrafo 4, a sottoporre la questione al meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del RGPD.

4. Quando il Garante è autorità capofila, acquisiti i pareri conformi delle altre autorità di controllo interessate, il procedimento si conclude, nel rispetto dell'art. 60, paragrafi 7 o 9, del RGPD, con provvedimento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.

5. Quando il Garante è autorità interessata in quanto destinataria di un reclamo, il procedimento si conclude, nel rispetto dell'art. 60, paragrafi 8 o 9, del RGPD, con provvedimento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.

Sezione II

SEGNALAZIONI

Art. 19.

Esame delle segnalazioni

1. Sono qualificabili come segnalazioni gli atti, diversi dalle richieste di parere e dai quesiti, che non presentano le caratteristiche del reclamo e sono volti a sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

2. La segnalazione è presentata da un soggetto identificato. L'Autorità può utilizzare le notizie indicate in eventuali segnalazioni che provengono da un soggetto non identificato, qualora ritenga di dover avviare controlli su casi nei quali ravvisa il rischio di seri pregiudizi o di ritorsioni ai danni di soggetti interessati dal trattamento, oppure ricorre comunque un caso di particolare gravità.

3. La segnalazione può essere esaminata dall'Autorità, ma non comporta la necessaria adozione di un provvedimento.

4. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo per la disciplina in materia di protezione dei dati personali siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre Autorità, la segnalazione può essere esaminata ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione. Ove necessario, sono acquisiti ulteriori elementi.

5. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente può, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, concludere l'esame della segnalazione disponendone l'archiviazione quando ricorre uno dei presupposti di cui all'art. 11, comma 1, oppure in caso di segnalazioni del tutto generiche. Si considerano tali le segnalazioni che si limitano a imputare a un soggetto fatti privi di elementi circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire un'agevole individuazione del titolare del trattamento.

6. È fatta salva l'attività di controllo, anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione ai sensi dei commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa ed ulteriore valutazione del Garante.

7. Delle determinazioni di cui al comma 5 è informato il Collegio nei modi di cui all'art. 36.

Art. 20.

Istruttoria preliminare ed eventuale procedimento amministrativo

1. Fermi restando i casi in cui la segnalazione è archiviata ai sensi dell'art. 19, comma 5, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa può avviare un'istruttoria preliminare.

2. Nel corso dell'eventuale procedimento amministrativo si osservano le disposizioni per i reclami di cui agli articoli da 9 a 18, anche per quanto riguarda l'informativa al Collegio ai sensi dell'art. 36, e al segnalante può essere fornito un riscontro.

Capo III

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ISPETTIVE

Art. 21.

Controlli e provvedimenti adottati senza istanza di parte

1. Nell'esercizio dei compiti di controllo o comunque esercitabili dal Garante, valutati gli elementi in suo possesso e anche in assenza di reclamo, segnalazione o notificazione di violazione dei dati personali, l'Autorità può avviare d'ufficio un'istruttoria preliminare per verificare la sussistenza di idonei elementi in ordine a possibili violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

2. Nel corso dell'eventuale procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per i reclami di cui agli articoli da 9 a 18, anche per quanto riguarda l'informativa al Collegio ai sensi dell'art. 36.

Art. 22.

Attività ispettive e di revisione sulla protezione dei dati personali

1. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente in materia di attività ispettive e di revisione cura lo svolgimento dell'attività ispettiva effettuata ai sensi degli articoli 157 e 158 del codice nonché ai sensi dell'art. 58, paragrafo 1, e dell'art. 62 del RGPD, tenuto anche conto della programmazione dell'attività ispettiva disposta dal Collegio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente regolamento, sulla base di un ordine di servizio sottoscritto dal dirigente del medesimo dipartimento. Effettuati gli accertamenti relativi agli elementi idonei in ordine alle presunte violazioni, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa inoltra gli atti al segretario generale per l'assegnazione alla competente unità organizzativa ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2000, per il seguito di trattazione.

2. Valutata la sussistenza di eventi di particolare rilevanza, il Collegio può disporre ulteriori attività ispettive, da svolgersi secondo le modalità di cui al comma 1 del presente regolamento.

3. Il dipartimento servizio o altra unità organizzativa competente in materia di attività ispettive e di revisione cura altresì i controlli di cui al comma 1 nell'ambito delle istruttorie preliminari e dei procedimenti amministrativi comunque avviati presso altre unità organizzative dell'Autorità, alle quali è restituito l'esito per la successiva trattazione.

4. L'attività ispettiva effettuata ai sensi degli articoli 157 e 158 del codice può essere curata dal dipartimento servizio o altra unità organizzativa competente in materia di attività ispettive e di revisione ovvero delegata alla Guardia di finanza. La stessa può essere altresì effettuata avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. L'ordine di servizio con cui è disposta l'attività ispettiva individua il titolare o il responsabile del trattamento destinatari del controllo, i poteri di indagine utilizzati, l'ambito del controllo, il luogo ove si svolge l'accertamento, il responsabile delle attività e gli ulteriori partecipanti, designati d'intesa con i dirigenti dei dipartimenti, servizi o altre unità organizzative; l'ordine di servizio indica altresì le sanzioni previste ai sensi dell'art. 83, paragrafo 5, lettera *e)*, del RGPD e degli articoli 166 e 168 del codice.

6. Nel corso dell'attività ispettiva, della quale può essere dato preavviso, è possibile, in particolare:

a) controllare, estrarre ed acquisire copia dei documenti, anche in formato elettronico;

b) richiedere informazioni e spiegazioni;

c) accedere alle banche dati ed agli archivi;

d) acquisire copia delle banche dati e degli archivi su supporto informatico.

7. Durante l'attività ispettiva il soggetto sottoposto ad ispezione può farsi assistere da consulenti di propria fiducia e fare riserva di produrre la documentazione non immediatamente reperibile entro un termine congruo, di regola non superiore a trenta giorni; in casi eccezionali, può essere richiesto un differimento di tale termine.

8. Le attività di revisione sulla protezione dei dati personali sono avviate ai sensi dell'art. 58, paragrafo 1, lettera *b)*, del RGPD, presso il titolare o il responsabile del trattamento ovvero presso la sede dell'Autorità. In tale ultimo caso, l'attività si svolge a seguito di convocazione del titolare o del responsabile presso il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente in materia di attività ispettive e di revisione. Nell'ambito delle attività di revisione, qualora emergano elementi di criticità nel trattamento dei dati personali, possono essere avviate attività ispettive al fine di rilevare eventuali violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali.

9. Dell'attività svolta ai sensi dei commi precedenti, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ed ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale, una copia del quale viene consegnata al soggetto sottoposto ad ispezione ovvero ad attività di revisione.

Capo IV

REGOLE DEONTOLOGICHE

Art. 23.

Promovimento dell'adozione di regole deontologiche

1. Il Garante promuove, nei casi previsti dalla legge, l'adozione di regole deontologiche ai sensi dell'art. 2-*quater* del codice con deliberazione del Collegio da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo sono indicati i criteri generali in base ai quali l'Autorità verifica il rispetto del principio di rappresentatività. In base al medesimo principio, i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate che ritengano di avere titolo a sottoscrivere le regole deontologiche sono invitati a darne comunicazione all'Autorità entro un termine prefissato, e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la loro rappresentatività.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Garante può invitare altri soggetti che si ritengano comunque interessati in relazione all'applicazione delle regole deontologiche a darne comunicazione all'Autorità e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato alla materia.

Art. 24.

Esame preliminare

1. Le comunicazioni di cui all'art. 23, comma 2, pervenute all'Autorità sono esaminate preliminarmente, unitamente al materiale prodotto, e valutate dal Garante, anche sulla base della deliberazione già adottata ai sensi del medesimo articolo, considerando in particolare:

a) l'appartenenza alle categorie interessate degli organismi che intendono adottare regole deontologiche in qualità di soggetti rappresentativi, nonché la sussistenza del presupposto della rappresentatività anche in relazione ai settori determinati nei quali le stesse dovrebbe operare;

b) la sussistenza di un interesse qualificato in capo ai soggetti interessati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 possono essere formulate anche dopo l'inizio dei lavori per la redazione delle regole deontologiche, qualora ricorrano particolari esigenze inerenti anche alla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti relativi alla rappresentatività o all'interesse qualificato.

3. Eventuali comunicazioni pervenute da categorie o da soggetti interessati dopo il termine prefissato ai sensi dell'art. 23, comma 2, possono essere esaminate fino alla adozione delle regole deontologiche, valutando parimenti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.

4. L'esito della valutazione effettuata dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 è comunicata a ciascun soggetto od organismo interessato informando tutti coloro che hanno inviato comunicazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 23, comma 2.

5. I criteri per individuare le categorie interessate in relazione al settore determinato per il quale le regole deontologiche verranno adottate, e per valutare la rappresentatività o l'interesse qualificato dei soggetti che hanno inviato comunicazioni all'Autorità, sono definiti dal Garante in relazione a ciascun ambito interessato dalle regole deontologiche, tenendo conto della specificità del settore e delle particolari caratteristiche del trattamento.

Art. 25.

Organizzazione e svolgimento dei lavori

1. L'Autorità, effettuata la comunicazione di cui all'art. 24, comma 4, fermo restando quanto previsto nei commi 2 e 3 del medesimo articolo, invita i soggetti appartenenti alle categorie interessate a partecipare ad una prima riunione di lavoro preordinata all'analisi dello schema preliminare delle regole deontologiche portate alla sua attenzione, anche presso gli uffici del Garante, e ne comunica la data anche agli altri soggetti che risultano interessati i quali possono prendervi parte.

2. Nell'esercitare il compito di promuovere l'adozione delle regole deontologiche, l'Autorità incoraggia la proficua cooperazione tra i soggetti appartenenti alle categorie interessate e la collaborazione dei soggetti interessati nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori.

Art. 26.

Schema delle regole deontologiche

1. Al termine della prima fase dei lavori, i soggetti rappresentativi che vi hanno partecipato redigono e sottopongono all'Autorità uno schema di regole deontologiche che tiene in considerazione i contributi forniti dai soggetti interessati.

Art. 27.

Valutazione preliminare di conformità delle regole deontologiche

1. Lo schema di cui all'art. 26 è soggetto ad una valutazione preliminare da parte del Garante, anche sulla base di eventuali richieste di chiarimento al fine di rilevare l'eventuale manifesta sussistenza di profili di non conformità alla normativa vigente, invitando, in quest'ultima ipotesi, i soggetti rappresentativi a riesaminare lo schema proposto.

2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Garante, ai sensi dell'art. 2-*quater*, comma 2, del codice, sottopone lo schema a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni inserendolo nel proprio sito web al fine di raccogliere eventuali osservazioni ed invita a tal fine soggetti rappresentativi e interessati a darne ampia pubblicità.

3. Il Garante dispone altresì la trasmissione all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia di un avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, volto a rendere nota l'inserzione dello schema sul proprio sito web e ad invitare i soggetti interessati a formulare eventuali osservazioni entro un termine prefissato.

4. Scaduto il termine, le osservazioni di cui al comma 3 sono esaminate e trasmesse ai soggetti rappresentativi o interessati per le valutazioni del caso.

Art. 28.

Schema finale delle regole deontologiche

1. I soggetti rappresentativi, esaminate le osservazioni di cui all'art. 27, comma 3, redigono lo schema finale delle regole deontologiche tenendo in considerazione il contributo dei soggetti interessati e lo trasmettono al Garante.

2. Nelle regole deontologiche è individuata altresì la data a decorrere dalla quale le stesse sono applicabili.

Art. 29.

Valutazione finale di conformità delle regole deontologiche e loro sottoscrizione

1. Il Garante esamina lo schema finale recante le regole deontologiche e, salvo che riscontri profili di non conformità a norme di legge o di regolamento, invita i soggetti rappresentativi a sottoscriverle, disponendone quindi la pubblicazione e la comunicazione al Ministero della giustizia per la loro allegazione al codice.

2. I soggetti interessati possono manifestare la loro adesione ai principi affermati dalle regole deontologiche. L'adesione è indicata in un atto distinto dal documento dove è apposta la sottoscrizione dei soggetti rappresentativi, ma ad esso allegato.

3. Il Garante esamina la richiesta di soggetti rappresentativi o interessati volta ad apporre le sottoscrizioni o le adesioni di cui ai commi 1 e 2 in epoca successiva all'adozione delle regole deontologiche. Se la richiesta è accolta, ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 30.

Pubblicazione delle regole deontologiche

1. Le regole deontologiche recanti le suddette sottoscrizioni sono trasmesse all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2-*quater*, comma 3, del codice. Le regole deontologiche sono altresì pubblicate sul sito web del Garante.

2. Le regole deontologiche sono comunicate al Ministero della giustizia ai fini della loro allegazione al codice previo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'art. 2-*quater*, comma 3, dello stesso codice.

Art. 31.

Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica

1. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione anche con riguardo all'adozione delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, nonché alle loro eventuali modifiche o integrazioni, fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 139 del codice.

Capo V

CODICI DI CONDOTTA

Art. 32.

Procedimento relativo all'approvazione dei codici di condotta

1. Il Garante incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta di cui all'art. 40 del RGPD e, salvo che ricorrano le condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, li approva osservando il procedimento disciplinato al capo IV del presente regolamento, per quanto compatibile.

2. Con riferimento a codici di condotta relativi alle attività di trattamento in più Stati membri si osservano le disposizioni di cui all'art. 40, paragrafi da 7 a 11, del RGPD, nonché il procedimento eventualmente stabilito in proposito dal Comitato europeo per la protezione dei dati.

Capo VI

ALTRE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

Art. 33.
Difficoltà connesse all'attuazione di misure correttive

1. Ove nell'esecuzione di una misura correttiva disposta ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, lettere *c)* e *d)*, del RGPD, emergano significative difficoltà attuative, tenuto conto degli elementi forniti al Garante, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa che ha curato l'istruttoria del provvedimento con il quale sono state impartite tali misure, predispone lo schema dell'ulteriore provvedimento del Collegio, il quale si pronuncia anche nel merito della questione.

Art. 34.
Altri procedimenti

1. Nei casi di cui al comma 2, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa valuta la completezza degli elementi istruttori, e, verificata l'esistenza dei presupposti per le decisioni da parte dell'Autorità, cura la predisposizione dello schema di provvedimento del Collegio. Il dirigente dell'unità organizzativa competente procede poi nei modi di cui all'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

2. Si procede nei modi di cui al comma 1 nei casi in cui il Collegio deve provvedere con propria deliberazione, anche d'ufficio, riguardo a:

a) pareri previsti dalla normativa vigente;

b) autorizzazioni, anche relative al trasferimento di dati personali all'estero;

c) ogni altro caso in cui, fuori dalle ipotesi di cui al capo II del presente regolamento, è prevista l'adozione di un provvedimento del Garante.

Art. 35.
Quesiti

1. Con riferimento al compito di promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie, ai diritti e obblighi in materia di protezione dei dati di cui all'art. 57, paragrafo 1, lettere *b)* e *d)*, del RGPD, e subordinatamente alle linee di priorità di cui all'art. 4 del presente regolamento, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente può, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, fornire riscontro a quesiti quando riguardano questioni di specifico interesse per la protezione dei dati personali.

2. L'Ufficio relazioni con il pubblico, cui sono assegnati gli altri quesiti ai quali, in base a quanto previsto dal comma 1, non può essere fornito un riscontro analitico, informa per quanto possibile i soggetti richiedenti di tale circostanza, o fornisce loro eventuali succinte informazioni anche su iniziative e provvedimenti già adottati dall'Autorità.

Art. 36.
Rapporto informativo sullo stato della trattazione degli affari

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 9, comma 4, lettera *e)*, del regolamento del Garante n. 1/2000, il segretario generale cura per il Collegio, con cadenza semestrale, avvalendosi del sistema informativo dell'Autorità, la predisposizione di un rapporto informativo sullo stato degli affari di cui ai capi da II a VI trattati dalle unità organizzative, indicando le tipologie di determinazioni da esse adottate o in via di adozione nei casi individuati, nonché il relativo oggetto, anche avvalendosi di codici numerici.

Art. 37.
Pubblicazione dei provvedimenti

1. Salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e il regime di pubblicità stabilito dal Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del codice, in occasione dell'adozione di ordinanze ingiunzione, i provvedimenti del Garante sono pubblicati tempestivamente sul sito web dell'Autorità e sono reperibili mediante i comuni motori di ricerca.

2. Decorsi due anni dalla loro adozione, i provvedimenti del Garante di cui al comma 1 del presente articolo recanti dati personali delle parti o di terzi restano accessibili tramite il sito web dell'Autorità ma sono adottate, tenuto conto delle tecnologie disponibili, misure volte ad impedire ai motori di ricerca di indicizzarli ed effettuare ricerche rispetto ad essi.

3. In ogni caso, sono adottate opportune misure per salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati;

d) la protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina in materia. In ogni caso non formano oggetto di pubblicazione i nominativi degli istanti nonché delle persone fisiche che li rappresentano;

e) la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. A margine del provvedimento pubblicato sono annotate, a cura della competente unità organizzativa, le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con l'indicazione del suo esito.

Art. 38.
Pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione

1. In caso di pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione, per intero o per estratto, sono comunque osservati i limiti e le modalità stabilite dall'art. 37, commi da 2 a 4.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.
Disposizioni abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti del Garante n. 1/2007 e n. 2/2006.

Art. 40.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2019

Il segretario generale: BUSIA

19A02843

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 16 aprile 2019.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 17 dello statuto di Ateneo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, in particolare, l'art. 6, rubricato - autonomia delle Università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente statuto dell'Ateneo emanato ai sensi della legge n. 240/2010 con decreto rettorale rep. n. 5902/2017, prot. n. 176584 del 4 settembre 2017;

Visto in particolare l'art. 65 del suddetto statuto;

Vista la delibera rep. n. 167 del 25 settembre 2018 con la quale il Senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera rep. n. 195 del 24 settembre 2018, ha approvato il testo delle modifiche proposte all'art. 18 dello statuto vigente;

Vista la nota prot. n. 209381 del 5 ottobre 2018, con la quale la documentazione relativa alle modifiche dello statuto è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera rep. n. 169 del 6 novembre 2018 con la quale il Senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera rep. n. 229 del 27 settembre 2018, ha approvato il testo di una ulteriore modifica proposta all'art. 18 dello statuto vigente;

Vista la nota prot. n. 264696 del 21 novembre 2018, con la quale la documentazione relativa alla modifica dello statuto è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 270577 del 4 dicembre 2018 con la quale il suddetto Ministero, in riscontro alle note rettorali prot. n. 209381/2018 e prot. n. 264696/2018, ha comunicato il nulla-osta alla pubblicazione delle modifiche di statuto in *Gazzetta Ufficiale* «segnalando l'esigenza di uniformare quanto prima la disciplina statutaria e regolamentare in materia di procedimento disciplinare alle raccomandazioni formulate dall'ANAC e dal Ministero, rispettivamente in sede di aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione e nell'atto di indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in applicazione del citato aggiornamento»; pertanto il Ministero ha ritenuto opportuno modificare l'art. 54 dello statuto vigente;

Vista la delibera rep. n. 20 del 6 marzo 2019 con la quale il Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso con delibera rep. n. 22 del 31 gennaio 2019, ha approvato il testo della modifica proposta all'art. 54 dello statuto vigente;

Vista la nota prot. n. 88258 del 15 marzo 2019, con la quale la documentazione relativa alla modifica dello statuto è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 94624 del 26 marzo 2019 con la quale il suddetto Ministero, in riscontro alla nota rettorale prot. n. 88258/2019, ha comunicato il nulla-osta alla pubblicazione delle modifiche di statuto;

Decreta:

1. Il vigente statuto dell'Università degli studi di Salerno è modificato nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Fisciano, 16 aprile 2019

Il rettore: TOMMASETTI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Personalità giuridica

1. Il presente statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli studi di Salerno, di seguito denominata Università o Ateneo.

2. L'Università è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, ricercatori, personale dirigente, tecnico-amministrativo e studenti.

3. L'Università è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza la ricerca scientifica e i diversi livelli di formazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.

4. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e opera ispirandosi a principi di responsabilità.

5. Il presente statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.

6. Il sigillo ufficiale è quello dell'antica Scuola medica salernitana della quale sono richiamati gli onori e i distintivi spettanti ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini.

Art. 2.
Finalità istituzionali

1. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della *Magna Charta* sottoscritta dalle Università dei Paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

2. L'Università garantisce, al suo interno, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.

3. Come suo fine primario, l'Università persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.

4. L'Università riconosce ed afferma l'inscindibilità dell'attività didattica e dell'attività di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della libertà di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonché la libertà di insegnamento dei singoli docenti.

5. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.

6. L'Università avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza tra i popoli.

7. L'Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

8. L'Università partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all'elaborazione di piani regionali.

9. L'Università si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse.

10. L'Università assicura l'apporto di tutte le strutture didattiche e di ricerca alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.

Art. 3.
Ricerca

1. L'Università promuove e svolge l'attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.

2. L'Università attua forme di autovalutazione dei risultati della ricerca secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito.

3. L'Università promuove la valutazione bioetica della ricerca clinica sperimentale per ciò che attiene ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell'uomo, nonché la valutazione etico - scientifica della sperimentazione animale.

Art. 4.
Didattica

1. L'Università provvede ai diversi livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università attua quanto previsto dal precedente comma 1 attraverso l'attività delle sue strutture didattiche e mediante lo sviluppo di apposite attività di servizio svolte anche in collaborazione con altri enti.

3. L'Università persegue la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e autovalutazione dell'attività formativa.

4. L'Università verifica con il contributo degli studenti la corretta gestione, la produttività e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi.

Art. 5.
Diritto allo studio

1. L'Università assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'art. 34 della Costituzione.

2. L'Università in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l'Università dispone altresì la valutazione della qualità dei servizi forniti.

Art. 6.
Organizzazione e programmazione

1. L'Università conforma la propria organizzazione e attività a principi di semplificazione, snellimento delle procedure, efficienza, efficacia e adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.

Art. 7.
Informazione

1. L'Università adotta ogni strumento idoneo a garantire la trasparenza della propria attività di Governo, gestionale ed amministrativa; promuove, altresì, la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità anche attraverso forme di consultazione.

2. L'Università garantisce altresì la più ampia informazione sull'attività didattica, nonché sulla propria attività di ricerca nella salvaguardia dei diritti di titolarità e contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi, in conformità con la normativa vigente.

3. Al fine di cui ai precedenti commi, l'Università rende pubbliche le informazioni relative alla propria attività nel sito internet istituzionale e utilizzando, anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.

Art. 8.
Internazionalizzazione

1. L'Università persegue il rafforzamento della propria dimensione internazionale nel riconoscimento dell'appartenenza allo spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna e aderendo ai principi ispiratori della *Magna Charta Universitatum*.

2. A tal fine pone tra le proprie priorità il sostegno della mobilità internazionale dei docenti e degli studenti; l'istituzione di programmi integrati di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o multipli; l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di percorsi formativi e insegnamenti in lingua straniera; lo sviluppo di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca; l'utilizzazione di forme di selezione internazionale di docenti e studenti.

3. L'Università opera anche in collaborazione con enti territoriali e organizzazioni locali al fine di contribuire all'internazionalizzazione del territorio in cui opera.

Art. 9.
Rapporti con l'esterno

1. L'Università promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre Università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati.

2. Promuove e sviluppa, altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica.

3. I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 10.
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. La disciplina dell'acquisizione e dell'utilizzo delle entrate è contenuta nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 11.
Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti, espressione dell'autonomia normativa dell'Università, sono approvati dal Senato accademico, salvo i regolamenti in materia di amministrazione e contabilità, di competenza del consiglio di amministrazione; i regolamenti sono approvati secondo le procedure definite nel presente statuto.

2. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.

3. I principali regolamenti di Ateneo sono:

a) regolamento generale di Ateneo;

b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) regolamento didattico di Ateneo.

Art. 12.
Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme attuative dello statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento dell'Ateneo. Definisce inoltre i criteri generali e le procedure per la predisposizione dei regolamenti delle strutture dell'Ateneo.

Art. 13.
Regolamento per l'amministrazione
la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonché l'attività negoziale degli organi centrali e periferici dell'Ateneo.

Art. 14.
Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento dei corsi di studio per i quali l'Università rilascia i titoli di cui all'art. 4 dello statuto; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative che le singole strutture universitarie possono organizzare ai sensi della legislazione vigente in materia; detta i criteri generali relativi all'organizzazione dell'attività didattica.

Art. 15.
Codice etico

1. L'Università adotta il Codice etico della comunità universitaria.

2. Il Codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprietà intellettuale.

3. Le violazioni del Codice etico comportano l'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità: richiamo verbale, richiamo scritto riservato; nei casi di violazione grave o reiterata, richiamo scritto reso pubblico, biasimo comportamentale con divieto di ricoprire incarichi istituzionali o dirigenziali per un periodo determinato. I provvedimenti incidono sulla valutazione interna del personale. Nei casi in cui una condotta configuri non solo violazione del Codice etico ma anche illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

4. Nel rispetto del principio del contraddittorio l'accertamento delle violazioni e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione compete al Senato accademico, su proposta del rettore, qualora le violazioni non ricadano sotto la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

5. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

Art. 16.
Organi centrali dell'Ateneo

1. Sono organi centrali dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il Senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il Nucleo di valutazione;

f) il direttore generale.

Art. 17.
Il rettore: funzioni

1. Il rettore è il rappresentante legale dell'Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare, il rettore:

a) convoca e presiede il Senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività;

b) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente di competenza del collegio di disciplina; avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;

c) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, così come sull'efficienza dei servizi e la correttezza dell'azione amministrativa;

d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura;

e) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto conto delle proposte e del parere del Senato accademico;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;

g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza;

h) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste dalla legge;

i) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

j) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore si avvale di un prorettore vicario e di delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. Il prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

5. Al prorettore vicario può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 18.
Il rettore: elezione

1. Il rettore è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010, tutti con voto pieno, nonché ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della legge n. 240/2010, con voto ponderato al 50% del voto pieno;

b) agli studenti determinati in misura non inferiore al quindici per cento di quello degli elettori di cui alla lettera *a)* secondo quanto previsto dal regolamento generale;

c) al personale dirigente e al personale tecnico e amministrativo con voto ponderato in misura pari al quindici per cento di quello degli elettori di cui alla lettera *a)*.

3. Il decano indice le elezioni dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.

4. Il rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del Senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

6. Il rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.

7. La disciplina del procedimento elettorale è definita dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.
Senato accademico: funzioni

1. Il Senato accademico determina la politica e gli indirizzi culturali e scientifici dell'Università e contribuisce a elaborare la programmazione strategica dell'Ateneo; esercita funzioni normative, propulsive, consultive, di coordinamento e di controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

2. In particolare, il Senato accademico:

a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto, il Codice etico, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonché i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo;

c) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione strategica triennale e su ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

d) nomina, su proposta del rettore e secondo modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, i componenti del consiglio di amministrazione;

e) garantisce il rispetto del Codice etico e, su proposta del rettore, irroga le relative sanzioni, salvo che non siano di competenza del collegio di disciplina;

f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e, qualora costituite, con le facoltà risolvendo eventuali controversie;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;

h) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio;

i) approva il manifesto degli studi dell'Ateneo;

j) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi;

k) determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

4. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.

Art. 20.
Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico è così costituito:

a) il rettore, che lo presiede;

b) diciassette docenti, di cui almeno sette direttori di Dipartimento, eletti con votazione unica secondo criteri definiti nel regolamento generale di Ateneo;

c) due rappresentanti del ruolo dei professori di seconda fascia eletti dagli stessi;

d) due rappresentanti del ruolo dei ricercatori eletti dagli stessi;

e) cinque rappresentanti eletti dagli studenti;

f) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo.

2. Le procedure elettorali sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il prorettore e, con funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale.

4. Le rappresentanze elettive di cui al comma 1 durano in carica tre anni fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

5. I componenti del Senato accademico decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive.

6. Il Senato accademico è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 21.
Consiglio di amministrazione: funzioni

1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria di tutte le attività dell'Ateneo.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) delibera, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) delibera il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

c) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

d) delibera la programmazione finanziaria annuale e triennale dell'Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

e) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio;

f) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi;

g) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e assegna le risorse per i relativi interventi attuativi;

h) delibera le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai Dipartimenti;

i) esercita il potere disciplinare sui professori e ricercatori dell'Ateneo, conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;

j) su proposta del rettore, conferisce l'incarico di direttore generale e delibera in merito alla revoca e risoluzione del rapporto di lavoro;

k) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del Senato accademico;

l) determina, sentito il Senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi richiesti agli studenti;

m) sentiti il Senato accademico e il consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio;

n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 22.
Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il consiglio di amministrazione è così costituito:

a) il rettore, che lo presiede;

b) quattro docenti, appartenenti due alle aree scientifiche CUN da 1 a 9 e due alle aree da 10 a 14, nominati dal Senato accademico, su proposta del rettore, previa consultazione dei docenti appartenenti alle suddette aree; i docenti devono essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo;

c) due rappresentanti eletti dagli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nominato dal Senato accademico, su proposta del rettore, previa consultazione del personale tecnico amministrativo; il rappresentante del personale deve essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo;

e) due componenti in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell'incarico, scelti dal Senato accademico, su proposta del rettore, mediante avvisi pubblici o su indicazione di istituzioni senza scopo di lucro o di fondazioni bancarie di rilievo regionale, nazionale o internazionale.

2. Partecipa alle sedute senza diritto di voto il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

3. I componenti sono designati nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

4. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di durata triennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

5. I componenti del consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive.

6. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 23.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. È nominato con decreto del rettore ed è composto da:

a) un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Almeno due membri effettivi del collegio devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Non può far parte del collegio il personale dipendente dell'Ateneo.

3. Il mandato dei componenti del collegio dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Ai componenti del collegio è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

5. Compiti e modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 24.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo è composto da cinque membri esterni all'Ateneo di elevata qualificazione professionale, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, e da un rappresentante eletto degli studenti. I componenti sono nominati dal rettore sentiti il Senato accademico e il consiglio di amministrazione. Il *curriculum* dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Il mandato dei componenti del Nucleo dura tre anni, fatta eccezione per quello del rappresentante degli studenti, di durata biennale, ed è rinnovabile una sola volta.

3. Al Nucleo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) verifica della qualità e dell'efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

c) verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento (art. 23, comma 1, legge n. 240/2010);

d) in raccordo con l'attività dell'ANVUR, esercita le funzioni di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, allo scopo di promuovere il merito ed il miglioramento della perfomance organizzativa ed individuale.

4. Sono assicurati al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. L'Università assicura al nucleo un adeguato supporto logistico e organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Tutte le strutture e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 25.
Direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, esplica l'attività di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica.

2. Il direttore generale in particolare:

a) coadiuva il rettore e gli organi accademici per gli aspetti di propria competenza;

b) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive generali definite dal rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi accademici;

c) cura l'attuazione, per gli aspetti di propria competenza, delle delibere e dei provvedimenti adottati dal rettore, dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione vigilando sull'esecuzione degli stessi;

d) in attuazione dei piani generali di organizzazione e finanziari approvati dal consiglio di amministrazione, definisce l'organizzazione degli uffici e stabilisce le misure necessarie per l'adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente;

f) propone le risorse e i profili professionali relativi al personale tecnico-amministrativo necessari al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

h) predispone annualmente una relazione sull'attività e lo stato della struttura amministrativo gestionale dell'Ateneo e la sottopone al rettore;

i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di Governo dell'Ateneo.

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, a soggetto individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. In caso di reiterata o grave inosservanza degli indirizzi degli organi di Governo o a seguito di risultati di gestione negativi, l'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza del termine dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il Senato accademico.

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

TITOLO III
DIDATTICA E RICERCA

Art. 26.
Dipartimento: natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e quelle di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.

2. Nel Dipartimento sono incardinati professori e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attività didattiche e formative al cui svolgimento il Dipartimento concorre.

3. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente.

4. La costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti sono deliberate dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo.

5. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il regolamento, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, è approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del rettore.

6. Il regolamento può prevedere l'articolazione del Dipartimento in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno.

7. Il Dipartimento in particolare:

a) promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) progetta e cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche di uno o più corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione, di master, di perfezionamento, afferenti al Dipartimento e fornisce altresì ad altri corsi e strutture didattiche le necessarie risorse umane e strumentali finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative. Può chiedere di assumere le funzioni del Consiglio didattico di cui all'art. 38, operando in tal caso nella composizione di cui al comma 3 del medesimo articolo;

c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di Governo dell'Ateneo;

d) propone agli organi di Governo l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

e) approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente;

f) propone al Senato accademico i regolamenti dei corsi di studio e eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo;

g) coordina, secondo criteri di equità e razionalità l'impiego delle risorse umane necessarie alla didattica e ai servizi connessi;

h) coordina, sulla base delle indicazioni dei consigli didattici, per quanto di loro competenza, la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni dei corsi di studio;

i) coordina l'organizzazione dell'insieme dei corsi di studio e ne verifica l'efficienza e la funzionalità, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;

l) verifica, al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari anche al fine della programmazione del fabbisogno di docenza;

m) coordina i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti;

n) sviluppa relazioni con enti pubblici e soggetti imprenditoriali privati, anche al fine di giungere a convenzioni per a stages e tirocini.

Art. 27.
Dipartimenti: composizione

1. Il numero di professori e ricercatori necessario per la costituzione di un Dipartimento non può essere inferiore a quello definito dalle vigenti disposizioni di legge; il numero dei docenti può scendere al di sotto di quest'ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il consiglio di amministrazione delibera la disattivazione del Dipartimento.

2. Afferiscono al Dipartimento i titolari di assegni di ricerca, i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori ospiti, nonché i ricercatori ed assegnisti di enti di ricerca nazionali, che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con l'Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento.

Art. 28.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di Dipartimento;

c) la giunta di Dipartimento.

Art. 29.
Il direttore di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività.

2. In particolare, il direttore:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) vigila, nell'ambito del Dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;

c) propone al consiglio il piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento;

d) propone al consiglio la relazione annuale sull'attività di ricerca;

e) propone al consiglio il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie;

f) sovrintende all'erogazione dei servizi a supporto alla ricerca ed alla didattica gestiti dal Dipartimento;

g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni;

h) per motivi di urgenza assume con proprio decreto gli atti di competenza del consiglio che sottopone per la ratifica all'organo nella prima seduta utile.

3. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno; in caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.

4. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del consiglio di Dipartimento. La disciplina del procedimento elettorale è definita dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento.

7. Al direttore del Dipartimento può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

8. Il direttore può richiedere al rettore una riduzione dell'impegno didattico.

Art. 30.
Consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di gestione e di verifica delle attività del Dipartimento.

2. Il consiglio di Dipartimento in particolare:

a) approva il regolamento del Dipartimento;

b) promuove il potenziamento delle attività scientifiche e di supporto alla didattica sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative;

c) organizza i servizi forniti dal Dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature;

d) formula proposte in merito alla programmazione strategica triennale e ad ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente;

e) formula proposte in ordine alla determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

f) approva, su proposta del direttore, il piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento;

g) definisce e mette in atto le procedure per la valutazione delle attività del Dipartimento e approva, su proposta del direttore, la relazione annuale sull'attività di ricerca da trasmettere al Nucleo di valutazione di Ateneo;

h) in base al piano di programmazione annuale delle attività e alla relazione annuale sull'attività di ricerca, avanza richieste per l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e di spazi;

i) in base al piano di programmazione annuale delle attività definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi e per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;

j) approva, su proposta del direttore, il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza del Dipartimento secondo la normativa vigente;

k) approva le convenzioni e i contratti proposti al Dipartimento, verificandone le possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

l) formula proposte in merito alla richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore;

m) formula proposte in merito alla richiesta di posti di ricercatore a tempo determinato secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

n) formula la proposta di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e dei ricercatori a tempo determinato secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

o) formula proposte in merito alla richiesta di assegni di ricerca secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

p) formula proposte, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, in merito all'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio in coerenza con le linee di ricerca sviluppate nel Dipartimento;

q) delibera in merito all'istituzione dei consigli didattici di cui all'art. 38;

r) sulla base delle indicazioni dei consigli didattici delibera annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo;

s) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca al cui svolgimento il Dipartimento concorre d'intesa con le relative scuole dottorali;

t) assegna il carico didattico e i compiti organizzativi ai professori e ai ricercatori al fine di ottimizzarne l'impiego secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrio in rapporto ad ogni fascia di docenza;

u) delibera in merito alla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori afferenti, ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie e dell'attribuzione degli scatti triennali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

v) delibera in merito alle richieste individuali di afferenza al Dipartimento;

w) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità dei docenti;

x) delibera convenzioni relative a stages e tirocini;

y) formula proposte in ordine all'adesione a consorzi e società aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;

z) approva la stipula di convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per le attività di propria competenza;

aa) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del Dipartimento.

bb) Istituisce la commissione paritetica di cui all'art. 37 e, sulla base dei parametri valutativi messi a punto dalla stessa, coordina l'organizzazione dei corsi di studio verificandone l'efficienza e la funzionalità

3. Il consiglio di Dipartimento è costituito:

a) dai professori, dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010;

b) da una rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della legge n. 240/2010, nella misura stabilita dal regolamento di Dipartimento;

c) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;

d) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento stesso;

e) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso;

f) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura e secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. Partecipa alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, il capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del Dipartimento.

Art. 31.
Giunta di Dipartimento

1. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio di Dipartimento.

2. Costituiscono la giunta il direttore e un numero di membri variabile da tre a otto, in base alla numerosità di Dipartimento.

3. La giunta viene costituita secondo modalità definite nel regolamento di Dipartimento entro un mese dall'insediamento del direttore e dura in carica tre anni.

4. Le modalità di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento di Dipartimento.

Art. 32.
Attività per conto terzi

1. I Dipartimenti e i centri interdipartimentali o interuniversitari possono svolgere attività per conto terzi secondo modalità definite da apposito regolamento.

Art. 33.
Facoltà

1. La facoltà, se istituita, è una struttura di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare in conformità a progetti culturali e didattici, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.

2. La costituzione, la modificazione e la disattivazione delle facoltà sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati e comunque previo parere obbligatorio del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo.

3. In relazione al carattere multidisciplinare dell'Ateneo e in considerazione della sua dimensione, le facoltà possono essere istituite nel numero massimo di sei corrispondenti alle Aree risultanti dalle seguenti aggregazioni di Dipartimenti:

a) scienze giuridiche;

b) scienze economiche e statistiche, scienze politiche sociali e della comunicazione, scienze aziendali;

c) farmacia, medicina e chirurgia;

d) ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione, ingegneria elettrica e matematica applicata;

e) chimica e biologia, fisica, informatica, matematica;

f) scienze umane, filosofiche e della formazione, scienze del patrimonio culturale, studi umanistici.

4. Il Dipartimento di «Medicina chirurgia e odontoiatria - Scuola medica salernitana», al fine di garantire una semplificazione procedurale, assume anche i compiti collegati alle funzioni assistenziali secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti in materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

5. La facoltà disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del rettore.

6. In particolare la facoltà, laddove costituita, formula parere obbligatorio ai Dipartimenti:

a) in merito all'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio,

b) in merito a eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo

1. sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e dei consigli didattici, per quanto di loro competenza, coordina annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni;

2. al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, e le segnala agli organi e alle strutture competenti;

3. approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente;

c) sul fabbisogno del personale docente.

Art. 34.
Organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il presidente;

b) il consiglio della facoltà.

Art. 35.
Il presidente

1. Il presidente rappresenta la facoltà, ne sovrintende e promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di facoltà e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

3. Il presidente è eletto dai componenti il consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella facoltà.

4. Il presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 36.
Consiglio della facoltà

1. Il consiglio adotta le delibere della facoltà in particolare in merito alle competenze di cui al precedente art. 33.

2. Il consiglio è costituito da:

a) i direttori dei Dipartimenti;

b) da docenti scelti tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti, i presidenti dei consigli didattici, i coordinatori dei corsi di dottorato o i presidenti delle scuole di dottorato se costituite, i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei Dipartimenti raggruppati nella facoltà;

c) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei componenti del consiglio stesso.

3. I componenti del consiglio, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, durano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 37.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso ciascun Dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione, la modificazione e la soppressione dei corsi di studio; esprime parere obbligatorio sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

2. La composizione e il funzionamento della commissione paritetica docenti-studenti è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.
Consiglio didattico

1. Il consiglio didattico è la struttura preposta al coordinamento didattico di uno o più corsi di laurea appartenenti ad una stessa classe e/o dei corsi di laurea magistrale ad essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione.

2. In particolare, il consiglio:

a) coordina l'attività didattica dei corsi che ad esso fanno capo e ne verifica efficienza e funzionalità anche mediante l'utilizzazione di opportuni parametri di valutazione;

b) formula proposte in merito alla programmazione didattica annuale, per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo;

c) organizza le prove di verifica della preparazione iniziale degli studenti nei corsi di laurea e verifica il possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale;

d) coordina i programmi delle singole attività formative, accertando che ciascuna di esse corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio;

e) organizza le attività di orientamento e tutorato per gli studenti;

f) esamina e approva i piani di studio e le pratiche relative agli studenti;

g) formula ogni altra proposta riguardante l'organizzazione dell'attività didattica e le risorse relative.

3. Il consiglio didattico è composto dai professori e i ricercatori che svolgono a qualsiasi titolo compiti didattici nei corsi di studio. I professori e i ricercatori componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto. Il consiglio didattico è altresì composto da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura pari al quindici per cento dei docenti di ruolo e dei ricercatori che concorrono alla determinazione del numero legale di cui al successivo comma 4.

4. I professori e ricercatori che non svolgono il carico didattico prevalente nei relativi corsi di studio concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti e non costituiscono elettorato attivo e passivo per le elezioni del presidente.

5. I titolari di contratto di insegnamento partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo.

6. Il consiglio didattico elegge tra i docenti di ruolo un presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il presidente, nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il presidente convoca e presiede il consiglio; coordina e sovrintende i corsi di studio.

8. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da specifico regolamento.

9. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del consiglio didattico sono regolati da specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.

Art. 39.
Corsi e titoli

1. L'Università istituisce ed attiva corsi di studio al termine dei quali rilascia i seguenti titoli di studio:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca;

e) ogni altro titolo previsto dalla legge.

2. L'ordinamento dei corsi di laurea e laurea magistrale e le strutture presso le quali sono attivati sono contenuti nel regolamento didattico di Ateneo.

3. I corsi di specializzazione e le relative scuole, nel rispetto delle diposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento, tenendo conto per l'area sanitaria delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessità del loro coordinamento con le attività formative.

4. I corsi di dottorato di ricerca, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento degli stessi anche mediante la costituzione di scuole dottorali.

5. I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, denominati master universitari, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento.

6. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate alla formazione permanente attivando in particolare i seguenti corsi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione:

a) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;

b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

c) corsi di educazione ed attività formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;

d) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

Le modalità di attivazione e funzionamento dei corsi di cui al presente comma sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 40.
Collegio dei direttori di Dipartimento

1. Il collegio dei direttori di Dipartimento è organismo consultivo e di proposta per gli organi di Governo dell'Ateneo in ordine alle problematiche generali di promozione, sviluppo, coordinamento e valutazione della ricerca e della didattica; in particolare, in stretta coordinazione con le risultanze dell'attività di indirizzo e valutativa dell'ANVUR, valuta l'andamento della ricerca e della didattica dell'Ateneo, individua conseguentemente le linee e aree strategiche di sviluppo e propone i criteri e le procedure di riparto delle risorse e le direzioni di investimento, anche in considerazione delle esigenze e delle richieste del territorio in cui insiste l'Ateneo.

2. Il collegio è costituito dai direttori dei Dipartimenti; per la discussione di problematiche riguardanti la didattica possono essere invitati i Presidenti delle facoltà laddove istituite.

Art. 41.
Centri di ricerca interdipartimentali

1. Per coordinare attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale in settori comuni a più aree scientifiche possono essere costituiti centri di ricerca interdipartimentali o interuniversitari.

2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 42.
Centri di servizio

1. Per la produzione e l'erogazione di beni e servizi finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'Università, possono essere costituiti appositi centri di servizio dell'Ateneo.

2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 43.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico su qualsiasi supporto, nonché quelle di recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Il funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV
STUDENTI

Art. 44.
Diritti e doveri

1. Gli studenti sono parte costitutiva della comunità universitaria; hanno pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa e sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali.

2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà di espressione e di autonomia culturale.

3. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.

4. Gli studenti partecipano alle attività didattiche nel rispetto del Codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni delle strutture competenti.

5. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro.

6. Gli studenti hanno il diritto di prender parte alla vita e al Governo dell'Università, partecipando agli organi collegiali ed esercitando il diritto di voto per l'elezione delle loro rappresentanze nel rispetto della legge, del Codice etico e dei regolamenti.

7. È dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno. L'Università mette loro a disposizione gli strumenti necessari a tale scopo.

8. Diritti e doveri degli studenti in tema di diritto allo studio, servizi e qualità della didattica, prove di esame, contribuzioni economiche e mobilità sono disciplinati da apposita Carta, approvata dal Senato accademico.

Art. 45.
Provvedimenti disciplinari

1. La competenza disciplinare sugli studenti è attribuita al rettore e al Senato accademico, che la esercitano nei termini e con le procedure definite nel regolamento studenti.

Art. 46.
Garante dei diritti degli studenti

1. Il garante dei diritti degli studenti vigila sull'imparzialità e sulla trasparenza delle attività didattiche e di quelle ad essa connesse nonché dei servizi rivolti agli studenti, sulla corretta applicazione della normativa relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti.

2. Il garante esercita le proprie funzioni anche attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili; può segnalare direttamente agli organi dell'Università disfunzioni, carenze ed eventuali abusi nei confronti degli studenti.

3. Il garante vigila affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici.

4. Il garante è nominato dal Senato accademico su proposta del rettore, sentito il consiglio degli studenti, fra soggetti esterni all'Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio; dura in carica tre anni e può essere immediatamente riconfermato per una sola volta.

Art. 47.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del rettore, del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio degli studenti:

a) esprime parere sulle norme generali in tema di didattica, tasse e contribuzioni a carico degli studenti;

b) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del diritto allo studio, nonché sull'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento;

c) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attività autogestite degli studenti nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative degli studenti da sottoporre all'approvazione del Senato accademico e del consiglio di amministrazione;

e) può formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di Governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attività dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta;

f) approva alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale relazione è trasmessa al Senato accademico e costituisce elemento informativo per il Nucleo di valutazione di Ateneo;

g) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge.

3. Il consiglio è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di Governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.

4. Il consiglio è composto da trenta studenti eletti proporzionalmente alla numerosità di ciascuna area di cui al precedente art. 33, comma 3. I membri del consiglio durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

5. Il consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza è convocata dal rettore.

Art. 48.
Tutorato e orientamento

1. L'Università si impegna a garantire ai propri studenti un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, anche attraverso una costante collaborazione con gli istituti di formazione secondaria superiore e con il mondo del lavoro e delle professioni.

2. L'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato è disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 49.
Collaborazione degli studenti ai servizi

1. In conformità con la normativa vigente, l'Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi.

2. L'Università promuove convenzioni per l'espletamento del servizio civile nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.

Art. 50.
Attività formative, culturali,
sportive e ricreative degli studenti

1. L'Università sostiene e valorizza le attività autogestite dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero.

2. L'Università, con il sostegno organizzativo del consiglio degli studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attività autogestite degli studenti.

3. L'Università, compatibilmente con le finalità istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo.

4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il consiglio di amministrazione, su indicazione del Consiglio degli studenti, acquisito il parere del Senato accademico, mette a disposizione, per le attività di cui al comma 1, strutture e risorse finanziarie.

Art. 51.
Comitato per lo sport universitario

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

3. Il Comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni.

4. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero competente, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'Università o da altri enti.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 52.
Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione e le attività dell'Ateneo si basano sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei risultati, e direzione generale, alla quale compete la responsabilità della gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa.

2. Responsabili della direzione politica sono il rettore, il consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza.

3. Il direttore generale coordina le attività dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

4. La struttura amministrativa e la gestione del personale e finanziaria si ispirano a principi di unitarietà e assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati.

5. L'organizzazione amministrativa è disciplinata dal presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti.

6. L'organizzazione complessiva delle strutture tecnico-amministrative è definita dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il Senato accademico per i profili di sua competenza.

Art. 53.
Docenti

1. In attuazione del principio della libertà della ricerca l'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori il diritto alla scelta autonoma e individuale dei temi e dei metodi di ricerca, nonché il diritto a pari opportunità di accesso alle risorse economiche, all'utilizzazione delle strutture e a quanto è necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

2. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico nel rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione.

3. I professori e i ricercatori:

a) svolgono i compiti di didattica, di ricerca e organizzativi interni loro attribuiti sulla base della normativa vigente, secondo quanto stabilito con regolamento di Ateneo e nel rispetto delle deliberazioni assunte dalle competenti strutture;

b) partecipano alle sedute degli organi collegiali;

c) adempiono ai doveri di autocertificazione delle attività svolte, secondo le modalità definite con regolamento di Ateneo;

d) informano tempestivamente gli organi competenti delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi eventualmente insorte nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

4. I professori e ricercatori di materie cliniche adempiono ai doveri di attività assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali, impegnandosi nei confronti dell'Università al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall'Università stessa con l'Azienda sanitaria.

Art. 54.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori dell'Ateneo ed esprime in merito parere conclusivo vincolante. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. Il collegio è articolato in tre sezioni, costituite, rispettivamente, da: tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori.

Dei tre membri, due sono esterni all'Ateneo e uno interno.

I membri supplenti sono due per sezione: uno interno all'Ateneo e uno esterno.

Ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda è composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza è composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi.

3. I membri del collegio sono eletti secondo il principio della rappresentanza tra pari, a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto e nel rispetto del procedimento elettorale come disciplinato nel capo I del titolo IV del regolamento generale di Ateneo.

L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università.

L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso l'Università in regime di tempo pieno.

I componenti il collegio di disciplina durano in carica tre anni con possibilità di ricandidabilità per una sola volta.

Le elezioni sono indette dal rettore.

4. Ferma la competenza esclusiva del rettore ad infliggere la sanzione della censura, per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni più gravi della censura, l'iniziativa del procedimento è esercitata dal rettore che, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta.

5. Il collegio, uditi il rettore o un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

6. Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del collegio di disciplina, e conformemente ad esso, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

7. Il potere dell'iniziativa dell'azione disciplinare nei casi di illeciti commessi dal rettore appartiene al decano dell'Ateneo.

8. Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i procedimenti giudiziari.

Art. 55.
Dirigenti

1. I dirigenti collaborano con il direttore generale, attuando, per la parte di rispettiva competenza e secondo le sue direttive, i programmi deliberati dagli organi accademici; curano la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti; esercitano a tale scopo autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse strumentali e umane ad essi attribuite, secondo i limiti assegnati dal direttore generale; collaborano con il direttore generale all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti; provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito; svolgono ogni altro compito stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del comparto.

2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è disposto dal direttore generale, che effettua una valutazione periodica dei risultati raggiunti.

4. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore generale, e questi agli organi di Governo dell'Ateneo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. L'accesso alle qualifiche dirigenziali e la revoca dell'incarico ai dirigenti sono disposti in conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro; l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di selezione.

Art. 56.
Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università conforma l'organizzazione dei servizi amministrativi, finanziari e tecnici alle esigenze generali di efficienza, efficacia, economicità di gestione, trasparenza e semplificazione, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale.

2. L'Università promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali del personale tecnico-amministrativo, assumendo ogni iniziativa utile per la qualificazione e la crescita dello sviluppo professionale in un'ottica che, riconoscendo il diritto individuale alla formazione permanente, sia finalizzata al miglioramento dei servizi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate.

3. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilità del personale all'interno dell'Università.

4. L'Università assume come valore fondamentale il benessere negli ambienti di studio e di lavoro e adotta misure di prevenzione necessarie a garantire la salute e la sicurezza degli ambienti e a migliorarne la qualità complessiva; promuove la realizzazione di servizi a sostegno della qualità della vita dei dipendenti e di azioni dirette alla soluzione di problemi sociali collegati al rapporto di lavoro.

5. L'Università concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 57.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'Università istituisce il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato «CUG», ai sensi della normativa vigente.

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parità. In particolare, il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione;

b) promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità fra i generi;

c) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.

3. Il CUG è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da salvaguardare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento.

5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

TITOLO VI
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 58.
Collaborazioni con amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. Gli accordi conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dall'art. 9 del presente statuto, e secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono deliberati dal consiglio di amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.

Art. 59.
Partecipazione ad organismi di diritto pubblico e privato

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3.

2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all'art. 9 del presente statuto e secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

elevata qualificazione dell'attività svolta;

disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative necessarie;

destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

espressa previsione di patti a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitali;

limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all'Università o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'art. 10.

4. I rappresentanti dell'Università, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi pubblici e privati, sono designati dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico su proposta delle strutture interessate, e sono tenuti a presentare agli stessi, una relazione annuale.

5. Il consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza, valutano annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell'Università negli organismi interessati, la continuità del rispetto dei principi di cui al precedente comma 3 e l'opportunità della continuazione della partecipazione dell'Università.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore generale. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 60.
Fondazioni universitarie

1. Presso l'Università degli studi di Salerno è istituita, ai sensi dell'art. 59, comma 3 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001 e del codice civile, la fondazione universitaria, che prevede come soci fondatori, oltre all'ente di riferimento, altri enti pubblici e soggetti privati.

2. La fondazione è un'istituzione di diritto privato che provvede, senza fini di lucro, in modo compiutamente autonomo e con una struttura organizzativa propria, allo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca e all'acquisizione di beni e di servizi in nome e per conto dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento istitutivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001. Tali attività sono affidate alla fondazione attraverso una convenzione che regola i rapporti tra Università e fondazione.

3. In base alla convenzione la fondazione può ricevere dall'Università un contributo complessivo determinato secondo parametri oggettivi e di congruità in funzione dei servizi resi, mentre resta esclusa ogni forma di contribuzione obbligatoria non finalizzata o di quota associativa da parte dell'Ateneo e degli altri soci fondatori.

Art. 61.
Comitato dei sostenitori

1. Il comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62.
Incompatibilità

1. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

2. Le incompatibilità previste dal precedente comma 1 si applicano anche al prorettore.

3. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro cinque giorni per una delle due cariche.

4. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

5. Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica accademica deve essere in possesso dello status giuridico richiesto al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilità. Inoltre tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza.

Art. 63.
Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo

1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalità indicate da apposito regolamento approvato dal Senato accademico. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, per la cui validità è richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti di Ateneo.

2. Il mandato degli studenti negli organi dell'Ateneo è di due anni, a decorrere dalla data di proclamazione degli eletti, ed è rinnovabile una sola volta.

3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

Art. 64.
Principi di funzionamento degli organi collegiali

1. Le sedute del Senato accademico e del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le sedute di tutti gli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un terzo degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

4. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

Art. 65.
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto del rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I - Le modalità ed i tempi di costituzione degli organi e delle strutture previsti dal presente statuto, compreso l'incardinamento dei docenti, sono deliberati in apposita seduta dal consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale*.

II - Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 29 sui limiti del mandato del direttore di Dipartimento, il mandato in corso al momento dell'entrata in vigore dello statuto non viene computato.

III - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 54 sulla costituzione del collegio di disciplina, fino alla data di costituzione del Collegio di disciplina composto dai membri eletti continua ad operare il collegio di disciplina nella sua composizione previgente.

19A02844

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Atropina Farmigea», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 331/2019 del 16 aprile 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: Atropina Farmigea.

Confezioni: 004930020 «1% collirio, soluzione» 5 contenitori monodose da 0,5 ml.

Titolare AIC: Farmigea S.p.a.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2010/1640. Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A02845

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Keplat» e «Salonpas Flessibile».

Estratto determina AAM/PPA n. 296 del 3 aprile 2019

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora intestati alla società Hisamitsu UK Limited, con sede legale in 5 Chancery Lane, WC2A 1LG, London, Regno Unito (UK).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/177.

Medicinale: KEPLAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035641012 - «20 mg cerotto medicato» 7 cerotti;

A.I.C. n. 035641024 - «20 mg cerotto medicato» 2 cerotti.

Medicinale: SALONPAS FLESSIBILE.

Confezioni:

A.I.C. n. 042979017 - «105 mg/31,5 mg empiastro medicato» 3 empiastri in bustina cellophane/Pe/Al/Pe;

A.I.C. n. 042979029 - «105 mg/31,5 mg empiastro medicato» 5 empiastri in bustina cellophane/Pe/Al/Pe

è ora trasferita alla società Hisamitsu Italia S.r.l., con sede legale in via P. da Cannobio, 9 - 20122 Milano, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02870

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novastan»

Estratto determina AAM/PPA n. 308 del 9 aprile 2019

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato alla società Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Limited, con sede legale Dashwood House, 69 Old Broad Street, EC2M 1QS, London, Regno Unito (UK).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/180.

Medicinale: NOVASTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 037482015 - «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml;

A.I.C. n. 037482027 - «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 6 flaconcini in vetro da 2,5 ml;

è ora trasferita alla società Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH, con sede legale in Willstätterstraße 30, D-40549 Dusseldorf, Germania (DE).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02871

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teicoplanina Mylan».

Con la determina n. aRM - 53/2019 - 2322 del 5 aprile 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TEICOPLANINA MYLAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 044279014 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 044279026 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 044279038 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 10 flaconcini in vetro.

A.I.C. n. 044279040 - «200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 1 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 044279089 - «400 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 044279091 - «400 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 044279053 - «200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 044279065 - «200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 044279077 - «400 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A02872

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betabioptal»

Estratto determina IP n. 170 del 20 marzo 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETABIOPTAL «2 mg/5 mg/ml caturi oftalmice, suspensie» flacone 5 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 6969/2006/01, intestato alla società Thea Farma S.p.a. e prodotto da Farmila - Thea Farmaceutici S.p.a., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: BETABIOPTAL «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C. n. 047459019 (in base 10) 1F8BQC (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 100 ml di collirio contengono:

principio attivo: betametasone 0,2 g e cloramfenicolo 0,5;

eccipienti: macrogol 300, macrogol 1500, macrogol 4000, acido borico, sodio borato, polisorbato 80, ipromellosa, tiomersal, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germany.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: BETABIOPTAL «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C. n. 047459019.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: BETABIOPTAL «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C. n. 047459019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02873

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 105 del 19 febbraio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg comprimè pelliculè secable - 14 comprimes dalla Francia con numero di autorizzazione 34 00 9 3465857 0, intestato alla società Sanofi Aventis France e prodotto da Delpharm Dijon - Quetigny e da Sanofi Winthrop Industrie, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pharma Gema S.r.l. con sede legale in via Marconi 1/A - 03047 San Giorgio a Liri (FR).

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 047272012 (in base 10) 1F2N2D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di Zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda Lodi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film 30 compresse».

Codice A.I.C. n. 047272012.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Stilnox» 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 047272012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02874

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto determina IP n. 104 del 19 febbraio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale Betadine dermique 10 pour cent, solution pour application locale dalla Francia con numero di autorizzazione 3400931499787, intestato alla società Meda Pharma e prodotto da Meda Manufacturing (FR), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pharma Gema S.r.l. con sede legale in via Marconi 1/A - 03047 San Giorgio a Liri (FR).

Confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea - flacone 125 ml».

Codice A.I.C. n. 047273014 (in base 10) 1F2P1Q (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Iodopovidone (al 10% di iodio) 10 g;

eccipienti: glicerolo, macrogol lauriletere, sodio fosfato bibasico biidrato, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, acqua depurata.

Come conservare BETADINE «10% soluzione cutanea» Temperatura di conservazione inferiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice A.I.C. n. 047273014.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice A.I.C. n. 047273014.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02875

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon»

Estratto determina IP n. 175 del 2 aprile 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale Mercilon 0,15 mg + 0,02 mg tabletten 21 × 3 tabletten dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 11508, intestato alla società N.V. Organon e prodotto da N.V. Organon e da Organon (Ireland) Limited, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: MERCILON «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice A.I.C. n. 047268014 (in base 10) 1F2J5G (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: desogestrel (0,150 *mg)* ed etinilestradiolo (0,020 *mg)*;

eccipienti: silice colloidale anidra, lattosio monoidrato, amido di patate, povidone, acido stearico, alfa-tocoferolo.

Descrizione dell'aspetto di «Mercilon» e contenuto della confezione:

«Mercilon» è disponibile in confezioni da 1, 3 o 6 blister da 21 compresse, inseriti in una bustina di alluminio e confezionati in una scatola contenente una etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MERCILON «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice A.I.C. n. 047268014.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MERCILON «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice A.I.C. n. 047268014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02876

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion»

Estratto determina IP n. 177 del 2 aprile 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale Halcion 0,25 mg tablet 30 tabs dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 0822/129/001, intestato alla società Pfizer Healthcare Ireland e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: HALCION «250 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044935043 (in base 10) 1BV9W3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 250 microgrammi di triazolam;

eccipienti: lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 «Halcion contiene lattosio»), cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, docusato di sodio, sodio benzoato, amido di mais, magnesio stearato, indigotina (E132) lacca di alluminio.

Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25° C.

Officine di confezionamento secondario:

CIT S.r.l. via Primo Villa, 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: HALCION «250 microgrammi compresse» - 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044935043.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: HALCION «250 microgrammi compresse» - 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044935043

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02877

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla»

Estratto determina IP n. 178 del 2 aprile 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale Emla Cram 2,5% + 2,5% 5 tub + 10 dressing dalla Grecia con numero di autorizzazione 78819/16/22-03-17, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited e prodotto da Astrazeneca AB, Gartunaporten, Sweden, da Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga, Sweden, da Astrazeneca U.K. Ltd, England e da Astrazeneca Gmbh, Wedel, Germany con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: EMLA «2,5%+2,5% crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C. n. 042081024 (in base 10) 1846S0 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: 25 mg di Lidocaina e 25 mg Prilocaina;

eccipienti: carbomeri, macrogol glicerolo idrossistearato, idrossido di sodio per regolare il pH, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 Settala Loc. Caleppio - 20090 Milano;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EMLA «2,5 mg/g+2,5 mg/g crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C. n. 042081024.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EMLA «2,5 mg/g+2,5 mg/g crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C. n. 042081024.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02878

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perasm».

Con la determina n. aRM - 54/2019 - 223 del 5 aprile 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PERASM;

confezione A.I.C. n. 041357017;

descrizione: «4 mg compresse masticabili» 28 compresse;

confezione A.I.C. n. 041357029;

descrizione: «5 mg compresse masticabili» 28 compresse;

confezione A.I.C. n. 041357031;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A02879

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Flagyl», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 301/2019 dell'8 aprile 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: FLAGYL;

confezioni:

A.I.C. n. 018505 038 «250 mg compresse» 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 018505 040 «500 mg ovuli» 10 ovuli;

titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l.

procedura nazionale;

codice pratica: FVRN/2010/851,

con scadenza il 1° giugno 201 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A02880

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Morfina Cloridrato Monico», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 325/2019 del 15 aprile 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MORFINA CLORIDRATO MONICO;

confezioni A.I.C. n.:

030798 019 - «10 mg/ ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

030798 021 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

030798 033 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml;

030798 045 - «20 mg/ ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml;

030798 058 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

030798 060 - «100 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

030798 072 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiala 5 ml;

030798 084 - «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

titolare A.I.C.: Monico S.p.a.;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVR/2008/460 - N1B/2018/550 - N1A/2018/1560,

con scadenza il 16 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Sono inoltre autorizzate la variazione N1A/2018/1560, concernente laraccomandazione del CMDh di giugno 2018 «Morphine, morphine-cyclizine: CMDh scientific conclusion and ground for variation, amendements to the product information and timetable for the implementation - PSUSA/00010549/201710» e la variazione N1B/2018/550 concernente la raccomandazione del CMDh di febbraio 2018 «Concomitant use of benzodiazepines/benzodiazepine like products and opioids».

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A02881

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Morfina Cloridrato Molteni», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 327/2019 del 15 aprile 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MORFINA CLORIDRATO MOLTENI;

confezioni A.I.C. n.:

029611 023 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

029611 035 «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

029611 047 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml;

029611 050 «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml;

029611 062 «100 mg/10 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

029611 074 «100 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml;

029611 086 «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

029611 098 «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml;

029611 100 «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

029611 112 «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;

029611 124 «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;

029611 136 «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.a.;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVR/2008/804; N1B/2015/2357; N1B/2018/741; N1B/2018/1565,

con scadenza il 16 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Sono inoltre autorizzate la variazione N1B/2015/2357, concernente l'aggiornamento del FI al QRD template in seguito a presentazione del test di leggibilità, la variazione N1B/2018/741, concernente la raccomandazione del CMDh di febbraio 2018 «Concomitant use of benzodiazepines/benzodiazepine like products and opioids» e la variazione N1B/2018/1565 concernente la raccomandazione del CMDh di giugno 2018 «Morphine, morphine-cyclizine: CMDh scientific conclusion and ground for variation, amendements to the product information and timetable for the implementation - PSUSA/00010549/201710».

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A02882

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Luvion», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 330/2019 del 16 aprile 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LUVION;

confezioni A.I.C. n.:

024273 043 «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

024273 056 «100 mg capsule rigide» 20 capsule;

024273 070 «200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 flaconi di polvere da 200 mg + 6 fiale solvente da 2 ml;

024273 082 «50 mg compresse» 20 compresse;

024273 094 «50 mg compresse» 40 compresse;

titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.p.a.;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2010/104,

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A02883

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL SUD EST SICILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato, ha cessato l'attività di laboratorio orafo.

I punzoni in dotazione sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
144CT	Creazioni Oro Fazio S.r.l.s.	Giarre

19A02846

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto-elencate imprese, già assegnatarie del marchio d'identificazione a fianco indicato, sono decadute dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
132CT	AM Argenti Investimenti S.r.l.	Pedara

19A02847

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano *AIB)*, con periodo di validità 2017-2021, della Riserva naturale statale Le Cesine, ricadente nella Regione Puglia.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale del 15 aprile 2019, è stato adottato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano *AIB)* 2017-2021 della Riserva naturale statale Le Cesine, ricadente nella Regione Puglia, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella normativa, decreti e ordinanze.

19A02852

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica delle circoscrizioni territoriali della Diocesi «Patriarcato di Venezia», in Venezia, e della Diocesi di Concordia-Pordenone, in Pordenone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 aprile 2019, viene conferita efficacia civile al provvedimento in data 29 giugno 2018, con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali della Diocesi «Patriarcato di Venezia», con sede in Venezia, e della Diocesi di Concordia - Pordenone, con sede in Pordenone, mediante l'annessione alla Diocesi di Concordia - Pordenone, distaccandole dalla Diocesi «Patriarcato di Venezia», delle Parrocchie San Bartolomeo Apostolo e Regina della Pace, entrambe con sede in Caorle (VE).

19A02866

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia «Notre Dame de l'Espérance» dei Missionari Servi dei Poveri, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 aprile 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Provincia «Notre Dame de l'Espérance» dei Missionari Servi dei Poveri, con sede in Roma.

19A02867

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Società di Vita Apostolica dei Laici Consacrati del *Regnum Christi*, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 aprile 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa Generalizia della Società di Vita Apostolica dei Laici Consacrati del *Regnum Christi*, con sede in Roma.

19A02868

Soppressione della Chiesa ex conventuale di S. Giuseppe, in Conversano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 aprile 2019, viene soppressa la Chiesa ex conventuale di S. Giuseppe, con sede in Conversano (BA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Chiesa ex conventuale Madonna dell'Isola, con sede in Conversano (BA), e alla Parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Conversano (BA), secondo le modalità disposte dal decreto canonico.

19A02869

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Proroga del termine di presentazione della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati del bando di concorso nazionale per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2018/2019.

Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 6 maggio 2019, n. 870 è stato prorogato, ai fini della partecipazione al concorso di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2018/2019, il termine per la presentazione, da parte dei candidati di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 del medesimo bando, della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 di cui al richiamato art. 4. Il testo del decreto è consultabile sul sito http://www.miur.gov.it/ e sul sito http://www.universitaly.it/.

19A03052

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale 1321 dell'11 aprile 2019, al sergente Tavian Matteo, nato il 31 maggio 1987 a Vittorio Veneto (TV), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'esercito con la seguente motivazione: «Vice Comandante di plotone, a seguito di un vile attacco terroristico ai danni del convoglio su cui viaggiava, con singolare senso del dovere e generoso ardimento dava prova di elevata professionalità, dirigendo e coordinando dapprima le attività tese a ristabilire le misure di sicurezza seriamente compromesse e, successivamente, analizzata la situazione tattica, adoperandosi senza alcun risparmio per il recupero del veicolo danneggiato e il rientro alla base dell'intera colonna di mezzi splendida figura di Sottufficiale, chiaro esempio di abnegazione e perizia che, con il suo agire, ha contribuito in modo significativo a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto multinazionale». — Mogadiscio (Somalia), 1 º ottobre 2018

19A02849

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale 1322 dell'11 aprile 2019, al Tenente Nonis Fabio, nato l'11 giugno 1988 a Pordenone, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di unità di forze speciali dotato di eccezionali virtù morali, ha assolto con straordinaria efficacia il delicato incarico assegnatogli. In particolare, nel corso di una missione di infiltrazione, lanciata con brevissimo preavviso al fine neutralizzare importanti minacce nei confronti del contingente e della popolazione locale presente nell'area, operando con coraggio e perizia contribuiva a garantire, con incisiva azione di comando e abile capacità nel coordinare gli assetti alle dipendenze, la rapida individuazione e il sequestro di un ingente quantitativo di materiale di armamento. Fulgida figura di ufficiale carismatico che, con il proprio ardito operato, ha dato lustro all'Esercito italiano in campo internazionale». — Herat (Afghanistan), 29 giugno 2018

19A02850

Concessione di una croce d'argento al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale 1320 dell'11 aprile 2019, al Primo Caporal Maggiore Turconi Michael, nato il 26 febbraio 1988 a Rho (MI), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Giovane Graduato Incursore e soccorritore militare, in possesso di preclare qualità professionali e morali, si distingueva negli incarichi assegnati per l'eccezionale predisposizione a saper operare in contesti multinazionali e in situazioni sovente degradate e proibitive. Impiegato in territorio iracheno a ridosso delle zone controllate dal sedicente stato islamico, si prodigava con indomita abnegazione nel soccorso e trattamento di emergenza dei feriti, riscuotendo l'unanime ammirazione della coalizione.

Per la sua ardimentosa condotta, veniva invitato a partecipare a un importante congresso scientifico statunitense, e di fronte a un'eterogenea assemblea, riceveva il prestigioso titolo di «Medie of the Year».

Chiaro esempio di militare che, con assoluta dedizione al servizio, ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano in ambito internazionale». Territorio iracheno; Charlotte — North Carolina (USA), aprile 2017 - maggio 2018.

19A02851

REGIONE PIEMONTE

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del castello di Govone e suo intorno rurale in Comune di Govone.

(*Omissis*).

(D.G.R. n. 54 - 8665).

Premesso che:

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», di seguito denominato: Codice, è possibile assoggettare a specifica disciplina di tutela particolari aree e immobili per i quali sussiste il notevole interesse pubblico;

la normativa prevede che sia un'apposita commissione, definita dall'art. 137 del Codice, a valutare la sussistenza del notevole interesse pubblico, sulla base di una proposta formulata ai sensi dell'art. 138, comma 1, «con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza e qualità identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono»;

la legge regionale n. 32 del 1° dicembre 2008 («Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»), all'art. 2, ha istituito la commissione regionale incaricata di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 137 del Codice, di seguito denominata: commissione;

la suddetta commissione è stata costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del 19 novembre 2010, successivamente ricostituita con D.P.G.R. n. 91 del 14 settembre 2015, modificato con D.P.G.R. n. 69 dell'8 settembre 2016 e con D.P.G.R. n. 26 del 9 maggio 2017;

Dato atto inoltre che:

la procedura di dichiarazione in oggetto è stata attivata nel corso della seduta del 19 novembre 2015, come risulta da verbale agli atti della Direzione ambiente, tutela e Governo del territorio, settore territorio e paesaggio;

la presentazione dell'istanza nasce dalla volontà di salvaguardare e valorizzazione le aree contermini al castello di Govone, sito Unesco seriale «Residenze della casa Reale di Savoia in Piemonte» e unica Residenza Sabauda attualmente priva di provvedimenti di tutela paesaggistica, circondata da un contesto in gran parte integro;

la commissione regionale, in data 18 ottobre 2017, ha effettuato un sopralluogo sulle aree candidate, valutando la sussistenza del notevole interesse pubblico dell'area oggetto della richiesta e, in data 9 maggio 2018, ha ricevuto i rappresentanti del Comune di Govone (CN), come previsto dall'art. 138, comma 1 del Codice;

a seguito dei suddetti incontri e sulla base di quanto emerso da un approfondito lavoro istruttorio, la cui documentazione è agli atti della Direzione ambiente, tutela e Governo del territorio, settore territorio e paesaggio, la commissione, in data 12 settembre 2018, è pervenuta all'approvazione ultima della documentazione inerente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del castello di Govone e suo intorno rurale;

Dato atto che:

la Giunta regionale ha preso atto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata dalla commissione, con deliberazione n. 27-7655 del 5 ottobre 2018, dando mandato agli uffici regionali di perfezionare la pubblicazione della suddetta proposta secondo le modalità stabilite dal Codice sopra richiamate;

ai sensi dell'art. 139, comma 1 del Codice, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è stata pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio del comune e della provincia interessati, a far data dal 18 ottobre 2018;

al fine di contenere i costi connessi alla pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico sulla stampa quotidiana, prevista ai sensi dell'art. 139, comma 2 del Codice, in ragione della previsione contenuta nell'art. 32 della legge n. 69/2009, è stato possibile assolvere agli obblighi di pubblicità per mezzo delle sole pubblicazioni online;

Considerato che:

a seguito dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati e pertanto non si ritiene necessario apportare modifiche al testo pubblicato della proposta di dichiarazione;

Tutto ciò premesso;

Richiamato che, ai sensi dell'art. 140, comma 1 del Codice, «la Regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'art. 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico»;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta commissione, che riconosce come meritevole di tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004 il «castello di Govone e suo intorno rurale» in Comune di Govone (CN), in quanto «complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici», all'interno del quale sono inoltre individuate «le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze»;

Attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti, del presente provvedimento sulla situazione economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

gli articoli da 136 a 140 del decreto legislativo n. 42/2004;

l'art. 2 della legge regionale n. 32/2008;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

di dichiarare il notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d'uso, del «castello di Govone e suo intorno rurale» in Comune di Govone (CN);

di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e rappresentato graficamente nell'allegato 1: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico del castello di Govone e suo intorno rurale in Comune di Govone (CN)», per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel suddetto allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di disporre che gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice nell'ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nel medesimo allegato 1;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e di trasmettere la stessa ai comuni interessati per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4;

di dare mandato agli uffici regionali competenti di provvedere alla pubblicità dei contenuti della dichiarazione di notevole interesse pubblico oggetto della presente deliberazione attraverso il sito ufficiale regionale;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

(*Omissis*).

Il Presidente
della Giunta regionale
CHIAMPARINO

Direzione affari
istituzionali e avvocatura
il funzionario verbalizzante
ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale in adunanza 29 marzo 2019.

ALLEGATO *1*

<table>
<tr><td colspan="2">Art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del castello di Govone e suo intorno rurale in comune di Govone (CN)

Comune:
Govone (CN)</td></tr>
<tr><td>Riconoscimento del valore dell’area</td><td>La dichiarazione di notevole interesse pubblico riconosce le valenze di carattere storico-culturale, identitario, estetico-percettivo del castello di Govone e del suo intorno rurale.
L’area è caratterizzata dal complesso di elevato valore storico-architettonico del castello di Govone con il parco annesso, che appartiene al sito seriale delle “Residenze della Casa Reale di Savoia in Piemonte”, inserito nelle liste del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1997.
Il castello, con il nucleo storico di Govone e le aree rurali circostanti, costituisce un’importante testimonianza dell’organizzazione territoriale dalla fine del XVII secolo fino a metà Ottocento e rappresenta un sistema armonico e sostanzialmente integro. L’immagine dei luoghi consolidata nell’iconografia storica è tuttora fruibile da numerosi punti panoramici.
L’emergenza architettonica del castello è elemento identitario consolidato all’interno del territorio circostante e fulcro visivo che domina il paesaggio rurale. È inoltre un significativo punto di belvedere attrezzato, accessibile al pubblico, dal quale si aprono ampi panorami sulle circostanti colline del Roero e sul limitrofo sito UNESCO - Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.
Il nucleo antico di Govone, riconosciuto come buffer zone del castello, insieme al paesaggio rurale limitrofo, al sistema della viabilità storica, delle cascine e dei nuclei rurali disposti sui crinali, forma un paesaggio unitario a cornice e naturale completamento dell’emergenza del castello e in funzione delle reciproche relazioni di intervisibilità che si instaurano tra le suddette componenti paesaggistiche.
Per le precedenti motivazioni, si riconosce il notevole interesse pubblico del “castello di Govone e suo intorno rurale” ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i, in quanto “complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”, all’interno del quale sono inoltre individuate “le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.</td></tr>
<tr><td>Descrizione della perimetrazione dell’area</td><td>La perimetrazione dell’area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riportata in allegato sulla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE 2018), sull’Ortofotocarta AGEA e, limitatamente ad alcune aree oggetto di ingrandimento, sulla planimetria catastale di riferimento regionale, è stata definita interamente sulla planimetria catastale di riferimento regionale in scala 1:10.000.

Al fine di contribuire alla protezione, gestione, integrità e autenticità del “castello di Govone e suo intorno rurale”, nella determinazione del perimetro dell’area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono stati applicati i seguenti criteri:
- la gran parte del perimetro è stata definita attestandosi alle strade esistenti su base catastale, ricomprendendole interamente; quando non è stato possibile sono stati seguiti i limiti tra i mappali o linee ideali di congiunzione tra vertici dei mappali stessi;
- per quanto riguarda la frazione di San Pietro è stato incluso all’interno della perimetrazione, oltre al sedime stradale, anche l’edificato che caratterizza lo skyline visibile dal castello di Govone per tutelare l’integrità della visuale; a tal fine, nel tratto ricompreso tra le particelle 682 e 290 (fogli 13,12,15), sono state incluse per intero le prime particelle catastali comprensive di edificato affacciate sulla strada, fatta eccezione per:
- la particella 152 (foglio 12) che è stata inclusa, anche se non affacciata sulla</td></tr>
</table>

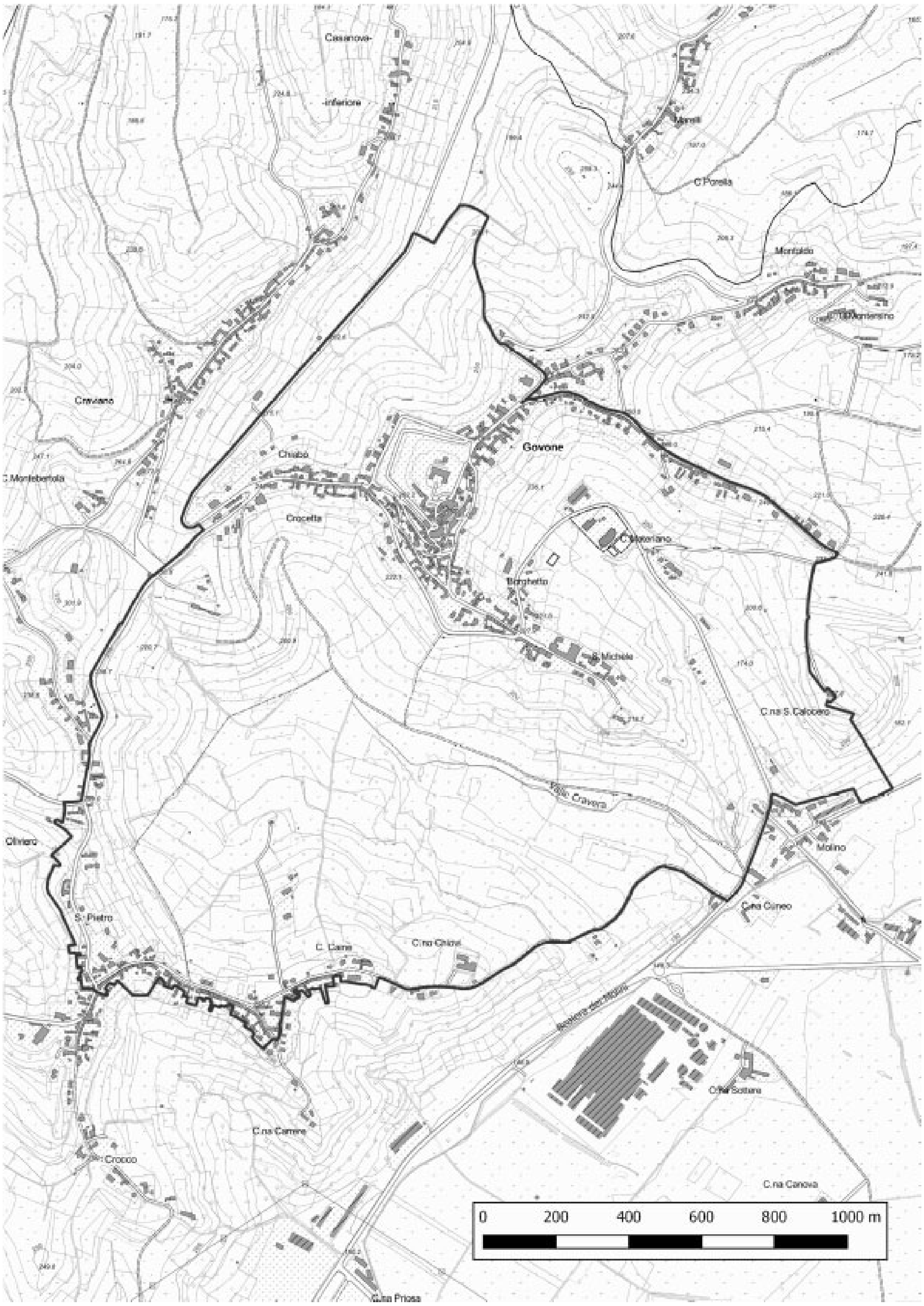
	strada, perché, nell'antistante particella 151, non compare il fabbricato che risulta censito a catasto; - la particella 11 (foglio 13) che è stata inclusa perché il fabbricato è unico e condiviso con la particella 269 che è la prima edificata, così come la particella 201, inclusa poiché condivide l'edificio con la particella A; - le particelle comprese tra la 52 e la 69 (56, 57, 58, 66, 67, 69 – foglio 12) che sono state incluse per regolarizzare il perimetro che diversamente sarebbe risultato eccessivamente frammentato. Il perimetro ha inizio in corrispondenza del vertice sud-orientale della particella 684 del foglio 15; sale lungo via Piana – SP n. 235 (includendola) fino al vertice nord-orientale del mappale 674 del foglio 14, sul cui limite settentrionale si attesta fino a raggiungere nuovamente la viabilità. Seguendo il tracciato di corso Alfieri di Sostegno – SP n. 49, sale, includendo la strada, fino al vertice sud-orientale della particella 714 del foglio 18. Attraversata la strada, segue i limiti settentrionali delle particelle 133 e 125 del foglio 19; in corrispondenza del vertice nord-orientale di quest'ultima, sale ricomprendendo integralmente le particelle 143 e 144. Prosegue poi in direzione Est lungo il limite settentrionale delle particelle 293 e 141, fino al vertice nord-orientale di quest'ultima. Scende quindi lungo i confini orientali delle particelle 141, 140, 139, 123 e 299, proseguendo dunque in direzione sud-orientale, attestandosi sulle particelle 120 e 435 (tutte appartenenti al citato foglio 19). In corrispondenza del vertice nord-orientale di quest'ultima, attraversata la SP n. 8, prosegue in direzione Sud lungo la strada (includendola), fino al bivio con via San Defendente (anch'essa inclusa), sulla quale procede in direzione Est. In corrispondenza con il vertice meridionale del mappale 867 del foglio 21, il perimetro si ricongiunge con il vertice settentrionale della particella 498 del foglio 3, oltre la strada. Si attesta dunque lungo i confini occidentali della predetta e delle seguenti particelle: 448, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 74, 622, 624, 623, 311, 312, 267, 352, 434, 343, 432, 618 e 66 del foglio 3, tutte escluse. Piega quindi in direzione Ovest, lungo i limiti meridionali dei mappali 65, 64, 392, 643, 640 e 782, tutti appartenenti al foglio 3, includendoli. Dal vertice settentrionale della particella 783, ancora del foglio 3, scende lungo la citata SP n. 49 (includendola), fino all'incrocio con via Chiavi, anch'essa inclusa, che segue fino al vertice nord-orientale della particella 290 del foglio 13. Il perimetro procede infine in direzione Ovest, ricomprendendo: le particelle 290, 289, 288, 252, 256, 222, 224, 34, 255, 27, 25, 215, 279, 152, 20, 18, 9, 11, 269, 270, 12, 218 e 3 del foglio 13; i mappali 512, 201, A, 202, nonché, attraversata via San Pietro, 203, 200, 197, 576, 586, 325, 193, 585, 184, 181, 180, 412, 178, 177, 174, 173, 167, 166, 165, 431, 164, 1461, 159, 152, 527, 141, 511, 405, 138, 416, 73, 69, 67, 66, 342, 63, 58, 373, 57, 52, 378, 49 e 587 del foglio 12 e, al di là della SP n. 235, le particelle 204, 202, 201, 199, 691, 193, 162, 160, 159, 709, 505, 154 e 682 del foglio 15. Il perimetro infine, attraversata la strada, si ricongiunge con il punto di partenza.
Altri strumenti di tutela	D.lgs. n. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. g) e h) – territori coperti da foreste e boschi e zone gravate da usi civici. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Castello e parco (Not. Min. 26/8/1909), Chiesa Parrocchiale di S. Secondo (Not. Min. 26/8/1909).
Identificazione dei valori	L'emergenza monumentale del castello di Govone domina l'intero territorio comunale e l'ampia valle del Tanaro. Il castello ha origine medioevale; la struttura e la funzione, da fortezza a residenza, vengono trasformate a fine Seicento, su progetto dell'architetto Guarino Guarini, proseguito da Benedetto Alfieri, allievo di Filippo Juvarra. Nel 1792 il castello entra a far parte dei possedimenti dei Savoia. Nei primi anni dell'Ottocento diventa proprietà della Nazione francese e tale passaggio comporta un periodo di degrado e abbandono. Viene poi acquisito dagli Alfieri di Sostegno, che ne scongiurano la demolizione, e nel 1816 rientra nuovamente in possesso dei Savoia, che lo plasmano nella sua forma attuale. Nel 1825, terminati i lavori più consistenti, la residenza estiva dei reali viene spostata nel castello, che resta di loro proprietà fino al 1870; dopo diversi passaggi, nel 1897 viene acquisito dal Comune di Govone. Nel 1987, come luogo di testimonianza della vita di corte piemontese di inizio Ottocento, entra a far parte del patrimonio mondiale dei siti UNESCO, tra le Residenze della Casa Reale di Savoia in Piemonte. Viene individuata come

	buffer zone la parte del nucleo storico adiacente al castello stesso. Il territorio di Govone presenta una morfologia varia, caratterizzata da una parte pianeggiante a Sud-Est, in prossimità del fiume Tanaro, e una parte di rilievi collinari con pendici lievi, utilizzate a fini agricoli. Il castello si trova in posizione dominante ed è interessato da due differenti tipologie di relazioni percettive: da un lato è un fulcro visibile dalle colline circostanti, poiché posto in posizione sopraelevata dominante, dall'altro è un belvedere sul paesaggio agricolo circostante. Dal parco, accessibile al pubblico, si apre la vista in diverse direzioni e in particolare esiste una forte relazione visiva reciproca con i castelli di San Martino Alfieri e Magnano Alfieri; la balconata di accesso al castello ha un affaccio privilegiato verso la frazione di San Pietro e la sottostante valle Cravera, ambito agricolo di particolare integrità. Il nucleo storico, di impianto medioevale, è organizzato in cellule edilizie in linea, che seguono la morfologia del rilievo e sottolineano ulteriormente l'emergenza del castello. Oltre che sul castello, nel corso del Settecento furono intrapresi interventi di ammodernamento sulla chiesa parrocchiale di San Secondo e sulla vicina chiesa dello Spirito Santo. Questi edifici religiosi rappresentano anche significativi fulcri visivi a livello locale, percepibili dalla viabilità panoramica e dai nuclei edificati di crinale, e caratterizzano, unitamente al castello, lo *skyline* del centro abitato di Govone. L'edificato si dispone in modo compatto lungo i percorsi viari principali che collegano il castello e il borgo sottostante con i nuclei di crinale; la rete viaria è una componente paesaggistica rilevante, ricalca percorsi storici già mappati nel Catasto Sabaudo e, sviluppandosi sui crinali collinari, consente la percezione del paesaggio circostante; significativa è anche la rete delle strade bianche, che in parte riprendono anch'esse tracciati storici, in particolare le strade provinciali n. 8, n. 235 e n. 49, rilevanti sia per quanto riguarda l'aspetto percettivo sia per il carattere paesaggistico. Di particolare valenza panoramica sono: SP n. 8 - tratto da Govone in direzione di San Martino Alfieri; SP n. 49 - tratto da Govone in direzione di San Martino Alfieri; SP n. 235 - tratto da Govone alla frazione di San Pietro; SP n. 49 - tratto in prossimità della Chiesa della Madonna delle Grazie, la Via San Pietro e la Via Chiavi - tratto verso San Pietro. Scorci e vedute consolidate anche nel passato, testimoniate dall'iconografia storica, sono tuttora godibili dalla SP n. 235 e dalla Via di San Pietro. Il paesaggio collinare rurale, delimitato dai principali crinali collinari che collegano le frazioni con il nucleo storico e con l'emergenza del castello, è caratterizzato da un'eterogeneità di colture, dove si alternano, nelle zone di maggior rilievo, vigneti di pregio e aree boscate, mentre, nell'area caratterizzata da lievi pendenze, seminativi e arboricoltura; questa varietà non è riscontrabile nelle restanti parti del Roero e costituisce un elemento di pregio paesaggistico. Il sistema del paesaggio rurale si contraddistingue per la sua integrità; le colture attualmente presenti nel territorio comunale di Govone sono strettamente correlate al paesaggio produttivo storico e pertanto permane una continuità con le colture tradizionali. Già nel Seicento, il territorio rurale era stato plasmato in funzione degli aspetti legati alla produzione agricola: la famiglia Solaro, proprietaria del castello e dei terreni circostanti, possedeva anche cascine e mulini, patrimonio che passò poi ai Savoia. La presenza storica di numerose cascine è testimoniata ancora nel Catasto Sabaudo del 1751; molte di esse sono ancora presenti sul territorio e costituiscono elementi di valore storico e documentario e, in alcuni casi, anche interessanti punti panoramici (Cascina Monte Oliviero, Cascina Chiavi). Alle cascine si affiancano ulteriori testimonianze religiose che caratterizzano i nuclei frazionali, quali la chiesa della Madonna delle Grazie, la chiesa di San Defendente e la chiesa di San Rocco. Aree di belvedere: castello di Govone (piazzale d'ingresso e giardino), cascina Monte Oliviero e cascina Chiavi, Chiesa Madonna delle Grazie. Strade panoramiche: via Chiavi, via San Pietro, SP n. 235, SP n. 49, SP n. 8. Varco: lungo la SP n. 235 tra il centro abitato di Govone e la borgata Trinità.

Prescrizioni specifiche	*Premessa - Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico, formulate dalla commissione regionale costituita ai sensi dell'art. 137 del Codice, e approvate dalla Giunta regionale, costituiscono parte integrante del Ppr (approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017) e pertanto integrano il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte. Esse non potranno essere modificate o rimosse in occasione di future revisioni del piano medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 140, comma 2 del Codice stesso. Al fine di consentire una chiara leggibilità e una comprensione univoca delle prescrizioni d'uso, tese ad assicurare la conservazione dei valori evidenziati nella specifica dichiarazione, è stata utilizzata la medesima metodologia adottata all'interno del Ppr approvato, classificando le prescrizioni per componenti e tematiche e inserendo accanto a esse il riferimento numerico alle "Indicazioni applicative" riportate nelle premesse del catalogo (vedi il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte, pagg. 8-14).* Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro visivo del castello di Govone e del profilo del nucleo storico, nonché le visuali godibili dagli spazi e percorsi pubblici circostanti il complesso stesso; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi. Al contempo non sono consentiti interventi che alterino lo *skyline* dei fronti urbani percepibili dal castello, dai principali punti panoramici e dalla viabilità panoramica individuati nella presente scheda (vedi "Identificazione dei valori"), nella Tavola P4.15 "Astigiano" del Piano paesaggistico regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (di seguito: Ppr e Tav. P4) e nei relativi Elenchi, attraverso l'inserimento di volumetrie, utilizzo di colori e materiali impropri, introduzione di elementi vegetazionale schermanti le visuali. È necessario altresì che venga preservata e valorizzata l'accessibilità ai belvedere e ai punti panoramici pubblici (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (vedi "Identificazione dei valori"). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione. Non è consentita l'installazione di campi fotovoltaici (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a macchia boscata e a formazione lineare), evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole e privilegiando in tal caso l'impiego di tecniche d'ingegneria naturalistica. In ogni caso, nella realizzazione di muri di sostegno, non è consentito lasciare a vista strutture in conglomerato cementizio. Nel caso di ricostruzione/integrazione di parti di muri crollati in pietra o muratura deve essere privilegiato l'impiego di tecnologie e materiali coerenti con le preesistenze (1). Nelle aree agricole non sono consentiti interventi di trasformazione che possano compromettere l'integrità e l'unitarietà del paesaggio rurale. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore possano modificare la percezione visiva dei luoghi e la dominanza volumetrica del castello. Eventuali nuove attrezzature o strutture connesse alla conduzione agricola devono essere prioritariamente ricavate mediante il riuso delle strutture esistenti ovvero realizzate in contiguità con gli edifici esistenti, evitando di compromettere aree agricole libere da edificazioni; le capacità edificatorie delle aree agricole potranno essere trasferite in aree esterne all'area vincolata o in prossimità

	dei nuclei frazionali, in coerenza con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Non sono consentiti allevamenti intensivi (9). Deve essere garantita la conservazione del complesso del castello, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata, prevedendo, in caso di manutenzioni, impiego di materiali coerenti con quelli originari; inoltre devono essere conservate le emergenze architettoniche che si relazionano con il castello, sia nel nucleo abitato sia nelle aree rurali, attraverso interventi di tutela e valorizzazione. Nel parco del castello sono consentiti interventi di restauro del verde e dei manufatti di interesse storico, anche provvedendo alla rimozione degli elementi incongrui attualmente presenti (11). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione, estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso. Negli interventi sulle coperture devono essere impiegati materiali coerenti rispetto all'intorno, al fine di conservare i caratteri omogenei delle coperture visibili dai belvedere del castello (8). Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni di valore documentario individuati dalla presente scheda (vedi "Identificazione dei valori") e/o nella Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell'impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti funzionali, l'eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione dei beni tutelati. Sulle cascine storiche Cascina Monte Oliviero e Cascina Chiavi sono consentiti interventi indirizzati alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione, supportati da un'indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e alla comprensione dei valori urbanistici e architettonici del manufatto, preservando l'unità percettiva degli spazi pertinenziali annessi (12). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella presente scheda (vedi "Identificazione dei valori") e/o nella Tav. P4 (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e separate dal contesto edificato, ricercando un'idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Non sono consentiti interventi edilizi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o comunque ridurre i varchi tra le aree edificate individuati nella presente scheda (vedi "Identificazione dei valori") e/o nella Tav. P4 (19). Per gli insediamenti non residenziali, gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico-percettivi che connotano il bene, evitando interferenze con lo *skyline* e le visuali consolidate e, se necessario, prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle opere (19). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella presente scheda (vedi "Identificazione dei valori") e/o nella Tav. P4; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali. La realizzazione di nuove aree di sosta e la riqualificazione o ampliamento di quelle esistenti deve avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi, con la messa a dimora di specie vegetali autoctone, evitando l'aumento di superficie impermeabilizzata (20). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando

	modifiche dell'andamento altimetrico e delle sezioni stradali. Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive, che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella presente scheda (vedi "Identificazione dei valori") e/o nella Tav. P4, l'eventuale posa di cartellonistica, a eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale, dovrà essere valutata con particolare attenzione, al fine di preservare i numerosi scorci panoramici dai quali si può godere la vista del paesaggio collinare e del castello. Lungo le strade panoramiche deve essere assicurata la percezione laterale verso il contesto paesaggistico evitando la creazione di barriere che ne limitino la fruizione visiva, anche mediante il controllo della crescita della vegetazione (13). Deve essere attentamente valutato l'inserimento di installazioni luminose puntuali o diffuse, al fine di tutelare la percezione del paesaggio urbano e rurale notturno. La realizzazione di aree attrezzate per il ristoro e/o la fruizione turistica del sito, in prossimità delle emergenze storico-monumentali e lungo i percorsi panoramici, deve prevedere soluzioni integrate nel contesto e coordinate tra loro (13).



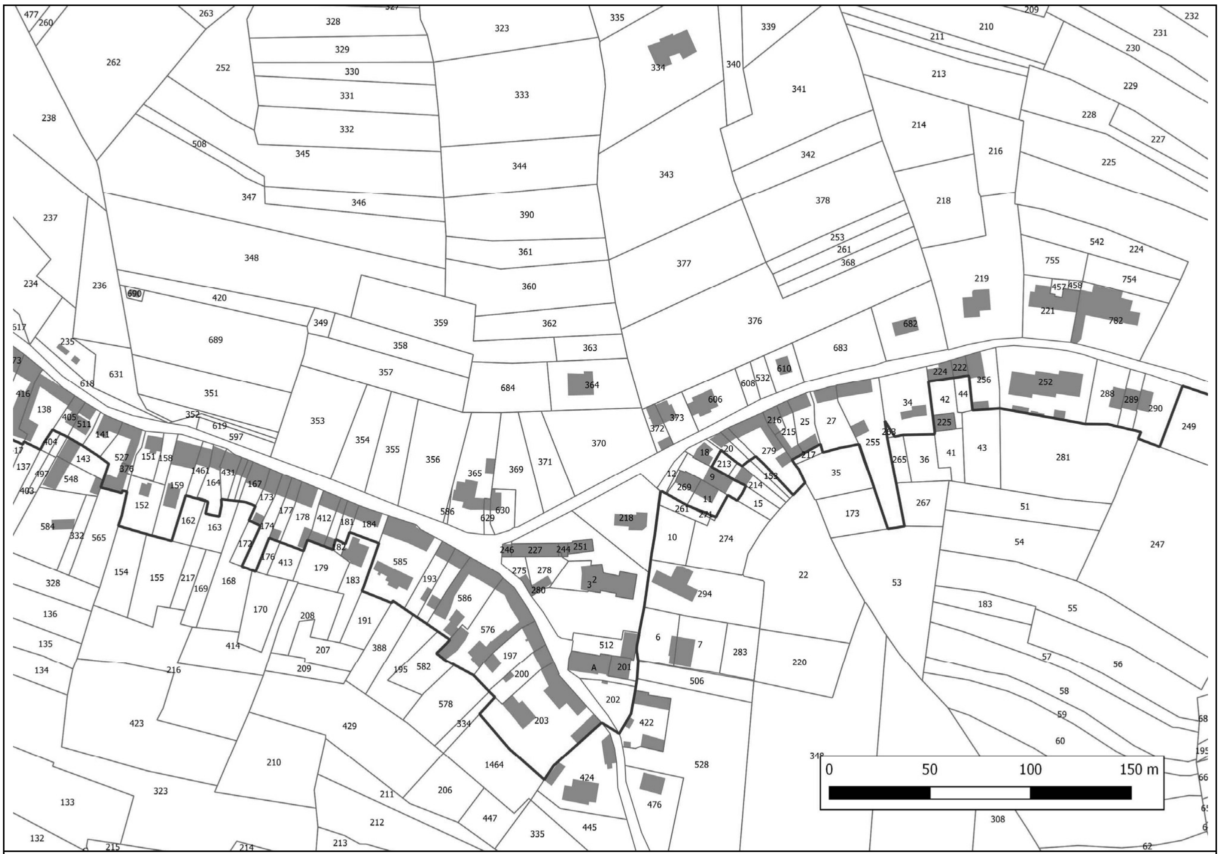
Individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riportata sulla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE – aggiornamento 2018).



Individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riportata sulla ripresa aerea ICE 2009-2011.



Individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riportata sulla planimetria catastale di riferimento regionale – tratto tra Cascina S. Calocero e Molino.



Individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riportata sulla planimetria catastale di riferimento regionale – primo tratto in frazione San Pietro.



Individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riportata sulla planimetria catastale di riferimento regionale – secondo tratto in frazione San Pietro.

19A02886

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-106) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100190508

€ 1,00